



REGIONE ABRUZZO

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

ASSE 2: MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali

BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 221

Imboschimento di Terreni Agricoli

COORDINAMENTO
(DOTT. AGR. MARZIA DI MARZIO)
FIRMATO

UFFICIO RAPPORTI CON IL C.F.S.
E FORESTE DEMANIALI REGIONALI
IL RESPONSABILE
(DOTT. FOR. FRANCESCO CONTU)
FIRMATO

SERVIZIO FORESTE
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
IL DIRIGENTE
(VACANTE)
IL DIRETTORE REGIONALE
(DOTT. GAETANO VALENTE)
FIRMATO

INDICE*

1	Premessa	5
2	Riferimenti Normativi	5
3	Obiettivi	6
4	Tipologie di Intervento	8
4.1	Tipologia A) – Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli (Imboschimenti a Funzioni Multiple – IFM)	8
4.2	Tipologia B) – Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con specie a legname pregiato su terreni agricoli (Impianti di Arboricoltura da Legno – AdL)	9
4.3	Tipologia C) – Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate (IPM)	10
4.4	Interventi non ammissibili.....	12
5	Dotazione Finanziaria	12
6	Beneficiari	12
7	Localizzazione degli interventi e limitazioni	13
8	Requisiti di Ammissibilità e Definizioni	14
9	Spese Ammissibili	18
9.1	Principi generali	18
9.2	Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa	20
9.2.1	Investimenti materiali realizzati da privati.....	20
9.2.2	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.....	21
9.2.3	Operazioni realizzate da Enti Pubblici.....	23
9.2.4	IVA, altre imposte e tasse	24
9.2.5	Spese generali.	24
9.2.6	Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	24
9.2.7	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.	25
9.2.8	Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.	26
10	Spese non ammissibili, Vincoli e Limitazioni	27
11	Determinazione dei Costi	27
12	Entità e Intensità degli aiuti	32
13	Impegni Specifici collegati alla Misura	34
13.1	Periodo di impegno	34
13.2	Impegni.....	35
13.2.1	Impegni principali	36
13.2.2	Riduzioni e sanzioni per il mancato rispetto degli impegni principali	37
13.2.3	Impegni accessori.....	37
13.2.4	Riduzioni e sanzioni per il mancato rispetto degli impegni accessori	39

* La stesura del bando è stata curata dal Dott. For. Francesco Contu.

Coordinamento: Dott. Agr. Marzia Di Marzio.

Si ringraziano per la collaborazione prestata: il Dott. For. Francesco Grohmann, il Dott. Giuseppe Fiore e il Dott. Valter Miceli della Rete Rurale Nazionale; il Dott. For. Antonio Damiani; i tecnici e gli operatori del settore agro-forestale e i dirigenti e i funzionari del Corpo Forestale dello Stato e dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura che hanno contribuito con le loro osservazioni a migliorare il bando.

14 Criteri di Selezione e Priorità	39
14.1 Tipologia A) Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli – IFM. Attribuzione dei Punteggi	40
14.1.1 Punteggio base.	40
14.1.2 Punteggi aggiuntivi.	40
14.1.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).	40
14.1.2.2 Localizzazione.	41
14.1.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.	41
14.1.2.4 Densità di impianto crescente.	41
14.1.2.5 Moduli di impianto non geometrici.	42
14.1.2.6 Impiego di specie mellifere.	42
14.1.2.7 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.	43
14.1.2.8 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.	43
14.1.2.9 Maggiore estensione dell’impianto.	44
14.1.2.10 Economicità dell’intervento.	44
14.1.3 Punteggio Totale per la tipologia IFM.	44
14.2 Tipologia B) – Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con specie a legname pregiato su terreni agricoli – AdL. Attribuzione dei Punteggi	45
14.2.1 Punteggio base.	45
14.2.2 Punteggio aggiuntivo.	45
14.2.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).	46
14.2.2.2 Localizzazione.	46
14.2.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.	46
14.2.2.4 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.	47
14.2.2.5 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.	47
14.2.2.6 Impiego di specie mellifere.	48
14.2.2.7 Tipologia dell’impianto.	48
14.2.2.8 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto.	49
14.2.2.9 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto.	49
14.2.2.10 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto.	50
14.2.2.11 Economicità dell’intervento.	50
14.2.3 Punteggio Totale per la tipologia AdL.	50
14.3 Tipologia C) – Realizzazione e manutenzione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate su terreni agricoli – IPM. Attribuzione dei punteggi	51
14.3.1 Punteggio base.	51
14.3.2 Punteggio aggiuntivo.	51
14.3.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).	52
14.3.2.2 Localizzazione.	52
14.3.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.	52
14.3.2.4 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.	53
14.3.2.5 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.	53
14.3.2.6 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto.	54
14.3.2.7 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto.	55

14.3.2.8	Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto.	55
14.3.2.9	Economicità dell’intervento.	56
14.3.3	Punteggio Totale per la tipologia IPM.	56
14.4	Limiti Massimi di Superficie e Riduzioni.	57
14.5	Precedenze.	57
15	Procedure di Attuazione.	58
15.1	Presentazione della domanda di aiuto.	58
15.2	Istruttoria.	62
15.2.1	Fase 1 - Verifica di ricevibilità e ammissibilità.	62
15.2.2	Fase 2 - Predisposizione della graduatoria provvisoria.	64
15.2.3	Fase 3 - Verifica tecnica e sopralluogo <i>in situ</i>	65
15.2.4	Fase 4 – Conclusione dell’istruttoria, revisione della graduatoria e autorizzazione.	66
15.2.5	Avvio, durata e responsabili delle fasi del procedimento.	67
16	Esecuzione degli interventi.	69
16.1	Avvio dei Lavori.	69
16.2	Termini per l’esecuzione dei lavori.	69
16.3	Varianti in corso d’opera.	70
16.4	Erogazione di Anticipazioni.	71
16.5	Domanda di pagamento del contributo per l’impianto (Stato Finale Lavori).	71
16.6	Domanda di pagamento del contributo per Manutenzione.	71
16.7	Domanda di pagamento del Premio per Mancato Reddito.	72
16.8	Penalità per ritardo nella presentazione delle domande di pagamento.	72
17	Controlli e Verifiche.	72
17.1	Fase Istruttoria.	72
17.2	Fase di Controllo prima dei pagamenti.	73
17.3	Fase di Controllo successivo ai pagamenti (ex post).	73
18	Norme di Carattere Generale.	73
19	ALLEGATI.	75
19.1	Allegato 1: fac-simile cartello di cantiere.	75
19.2	Allegato 2: fac-simile targa per investimenti di importo superiore a € 50.000.	76
19.3	Modalità di riproduzione della Bandiera Europea.	76
19.4	Allegato 3: Specie utilizzabili per la tipologia A (IFM).	77

1 PREMESSA

Il regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), all'interno dell'Asse 2 (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) all'art. 36 lettera b) nell'ambito delle misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali ha previsto un sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli (punto i)). Tale sostegno è concesso nel rispetto delle “Condizioni generali” di cui all'articolo 42 e delle disposizioni specifiche contenute nell'art. 43 del Regolamento (elementi coperti dal sostegno, terreni di proprietà pubblica, esclusione dal sostegno, caso delle specie a rapido accrescimento, massimali). Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel Regolamento (CE) 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, agli articoli 30 (definizioni di “foresta” e di “zona boschiva”) e 31 (determinazione dei terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento, imboschimento in siti Natura 2000, definizione dei “costi di impianto”, definizione di agricoltore, definizione di “specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”).

Il Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione della Giunta Regionale d'Abruzzo sulla scorta di quanto sopra ha provveduto ad elaborare, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15 febbraio 2008 CCI2007IT06RPO001, la misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli, di cui il presente bando reca le disposizioni attuative.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sostegno agli interventi di cui al presente bando è attuato sulla base del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo e trova il suo riferimento normativo principale negli articoli 36, lettera b), punto i) e 42 e 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:

Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche;

Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Regolamento (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

D.M. 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;

D.M. 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008);

“Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” – Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008;

Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998. Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell’erogazione dei contributi per l’esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.

“Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 12.06.2008, recante: “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR). Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione dei criteri di selezione degli interventi.”

3 OBIETTIVI

La Regione con l’attivazione della misura 221 si propone di perseguire e realizzare gli obiettivi specifici previsti nell’asse 2 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 incrementando, mediante interventi di imboschimento da realizzarsi nei diversi contesti territoriali di attuazione della misura, l’utilizzo a fini forestali di superfici agricole.

L’imboschimento dei terreni agricoli, a seconda delle aree territoriali in cui viene effettuato e delle diverse tendenze evolutive in esse in atto, assume diverse valenze.

Nelle zone contraddistinte da modelli di agricoltura specializzata la tendenza al progressivo abbandono dei terreni con maggiori difficoltà di conduzione per ridurre i costi di produzione comporta sensibili alterazioni del paesaggio agrario tradizionale, con conseguenze negative sull’ambiente che riguardano la tutela del suolo e la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi. In tali zone, caratterizzate anche da indici di boscosità nettamente inferiori a quello regionale, l’imboschimento dei terreni agricoli contribuisce in modo efficace al recupero di modelli di gestione aziendale sostenibili, prevenendo o limitando i fenomeni di abbandono culturale e salvaguardando al contempo i redditi agricoli.

Nelle zone rurali della collina interna e della montagna abruzzese, dove i modelli agricoli e gli ordinamenti culturali sono più estensivi, il rischio, determinato dall’evoluzione dei mercati e dalla più recente modifica dei regimi di sostegno della PAC, è quello dell’abbandono definitivo dell’attività con le gravi conseguenze sociali ed ambientali che ciò comporta. In queste realtà risulta necessario mantenere i presidi aziendali attraverso la diversificazione delle attività e dei sistemi di utilizzazione dei suoli agrari. Il sostegno all’imboschimento dei terreni agricoli è in tale contesto molto importante, soprattutto se posto in relazione sia al modificato quadro delle “convenienze” agli utilizzi tradizionali dei suoli agrari sia alle specifiche modalità di sostegno previste, che intervengono sui costi di impianto, sui costi di manutenzione e sui mancati redditi derivanti dall’utilizzazione “forestale” dei terreni.

In entrambe le situazioni descritte la riconversione di terreni agricoli in coltivazioni forestali contribuisce a garantire, direttamente o indirettamente, il raggiungimento di importanti obiettivi:

- conservazione ed incremento della biodiversità, con la tutela e la diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico volti anche a rafforzare l’interconnessione degli habitat naturali (aree protette, Rete natura 2000, corsi d’acqua, ecc.);
- tutela del territorio, con particolare riferimento alla risorsa suolo (riduzione del rischio idro-geologico e difesa contro l’erosione);
- protezione ambientale e prevenzione delle calamità naturali;
- riduzione dei gas serra, con contributo notevole alla lotta ai cambiamenti climatici (miglioramento del ciclo globale del carbonio attraverso l’aumento dell’assorbimento della CO₂ e il suo stoccaggio in biomasse forestali);
- miglioramento del paesaggio;
- mantenimento dei presidi aziendali;

- promozione di modalità di gestione aziendale sostenibili sia economicamente sia dal punto di vista ambientale;
- promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione lungo le filiere con la diversificazione delle attività agricole (produzione di biomasse per lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili e l’attivazione di filiere bio-energetiche, attività turistico-ricreative, ecc.).

4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La misura si concretizza nell’erogazione di benefici finanziari finalizzati alla realizzazione di tre tipologie di intervento, di seguito indicate con e lettere A), B) e C).

La tipologia D) “Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici” non è attivata, nell’ambito del presente bando, in quanto le limitazioni contenute nella scheda di misura del P.S.R. in relazione al turno minimo di utilizzazione, fissato fra 11 e 15 anni, escludono di fatto le cosiddette Short Rotation Forestry (S.R.F.). Tale tipologia, pur mancando nell’ambito regionale significative esperienze in grado di garantirne il successo, risulta l’unica sperimentata in grado di fornire in termini quantitativamente rilevanti biomasse a scopo energetico.

4.1 TIPOLOGIA A) – REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTI PERMANENTI A FUNZIONI MULTIPLE SU TERRENI AGRICOLI (IMBOSCHIMENTI A FUNZIONI MULTIPLE - IFM)

Nell’ambito di questa tipologia rientra la realizzazione di impianti volti a costituire popolamenti forestali in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione e con i complessi boscati naturali circostanti. Per la loro realizzazione dovranno essere utilizzate specie autoctone, adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza, ecc.), anche in riferimento ai documenti e alle cartografie esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali) e allo studio dei popolamenti circostanti.

La realizzazione di questa tipologia di intervento comprende tutte le operazioni, comprese quelle colturali, necessarie a impiantare e assicurare lo sviluppo di un soprassuolo forestale con caratteristiche “naturali” provvedendo, se necessario, ad adottare e porre in opera idonei sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica.

Gli interventi nei quali è prevista la messa a dimora di un numero di piante arboree per ettaro inferiore a 1.100 sono ammessi solo se progettati e realizzati secondo schemi di impianto curvilinei o a gruppi. Pertanto negli impianti realizzati secondo schemi geometrici la densità minima deve essere di almeno 1.110 piante/ha. In ogni caso, e quindi anche quando si adottano schemi di impianto curvilinei o a gruppi, non sono ammessi a finanziamento impianti con numero di piante arboree per ettaro imboschito inferiore a 600; tale numero può essere tuttavia ridotto a 500 solo se l’impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive, che devono essere in numero non inferiore a 200 per ettaro. Gli impianti dovranno comunque essere realizzati utilizzando almeno tre specie arboree di diverso

sviluppo a maturità. L'utilizzazione di conifere è di norma consentita per una percentuale massima pari al 33% del totale delle piante messe a dimora. Tale limite potrà tuttavia essere superato in presenza di valide motivazioni tecnico-scientifiche, da esplicitare in sede di progettazione dell'intervento.

Nella realizzazione e nella gestione dell'impianto si dovranno prendere a riferimento composizione, struttura e fisionomia dei boschi rinvenibili nei territori circostanti in condizioni analoghe di esposizione, giacitura e pedologia, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili. L'elenco delle specie utilizzabili, è riportato nell'allegato 3.

Nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto, anche qualora si adottino sestri geometrici, è ammesso che porzioni della superficie di intervento possano essere lasciate “scoperte” se adibite a usi non produttivi direttamente connessi agli obiettivi naturalistici dell'imboschimento (es. radure, piccoli stagni, etc.). Tali porzioni non potranno superare il 10% della superficie di ogni singolo corpo da rimboschire e dovranno essere lasciate all'evoluzione naturale. Le superfici non interessate dalla messa a dimora sono calcolate in funzione delle aree di insidenza che le essenze impiegate, in relazione ai sestri di impianto utilizzati, svilupperanno a maturità.

Nel caso si adotti il modulo a gruppi, questi saranno costituiti da 10-15 piantine della stessa specie e dovranno alternarsi nello spazio ad altri gruppi costituiti in maniera simile ma con specie diverse. Le porzioni scoperte potranno ammontare in questo caso al 15% della superficie del singolo appezzamento imboschito, calcolata come se le piante fossero state messe a dimora con sesto geometrico.

In ogni caso, essendo l'obiettivo finale dell'imboschimento quello di ricreare un bosco naturale, disetaneo e misto, nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché tale obiettivo possa essere raggiunto.

Gli imboschimenti possono anche essere finalizzati ad assicurare funzioni “tamponate”.

I terreni imboschiti per la formazione di boschi permanenti saranno assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio, con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco. Non è perciò permessa la loro “trasformazione”, ossia l'eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d'uso, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme in materia.

4.2 TIPOLOGIA B) – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO PURI O MISTI CON SPECIE A LEGNAME PREGIATO SU TERRENI AGRICOLI (IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO – ADL)

L'arboricoltura da legno si differenzia dalle tradizionali colture forestali per alcune importanti caratteristiche, quali le specie e il materiale d'impianto utilizzato, le tecniche di piantagione, le cure colturali e i diversi cicli produttivi. La finalità principale è, nel caso degli impianti con specie a legname pregiato, la produzione di legname da opera con ottime

caratteristiche tecnologiche, che si raggiunge solo se si opera su terreni di buona fertilità e con adeguate caratteristiche topo-orografiche.

Gli impianti realizzati nell’ambito di questa tipologia si caratterizzano per l’impostazione “agronomica” degli interventi sia nella fase di impianto (lavori preparatori del terreno, tracciamento dei sestri, scelta delle specie e del materiale di impianto, messa a dimora, ecc.), sia nelle fasi successive (cure colturali, potature, primi diradamenti); la gestione dell’intero ciclo produttivo è impostata in funzione degli assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere e quindi dei risultati economici dell’investimento. Dal punto di vista normativo gli impianti di cui trattasi rientrano nella definizione di “arboricoltura da legno” data dal D. Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" Art. 2. comma 5: “Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.”. E’ quindi consentita, alla fine del ciclo colturale, ossia dopo il taglio di utilizzazione, la destinazione dei terreni interessati a fini non forestali.

Gli impianti per arboricoltura da legno sono comunque caratterizzati da un ciclo non breve, sempre superiore a 15 anni.

I sestri di impianto andranno opportunamente scelti in funzione delle essenze impiegate e delle finalità economiche dell’impianto, tenendo nel debito conto le implicazioni che il sesto di impianto produce in termini di gestione dello stesso in fase di diradamento.

Nei moduli di impianto si potrà prevedere l’utilizzazione di due o più specie, da distinguersi in principali (specie alle quali è affidato il raggiungimento dell’obiettivo principale dell’impianto, ossia la produzione di legname di pregio) ed accessorie (specie cui sono affidate funzioni di accompagnamento delle specie principali, di miglioramento delle caratteristiche pedologiche, di ottenimento di produzioni intercalari e accessorie, ecc.). E’ consentita l’utilizzazione, con funzione di specie accessorie, di piante ad habitus arbustivo secondo schemi di impianto a cluster.

Per la scelta delle specie e delle provenienze da utilizzare, da effettuarsi in sede di progettazione dell’impianto, si dovrà procedere all’attenta valutazione delle caratteristiche ambientali delle zone interessate dall’intervento (clima in tutte le sue componenti, caratteristiche pedologiche, morfologia, ecc.), ponendo particolare attenzione alle condizioni edafiche e microclimatiche degli appezzamenti individuati per l’impianto.

4.3 TIPOLOGIA C) - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PURI O MISTI DI PIANTE FORESTALI MICORRIZATE (IPM)

Sono ammissibili al sostegno della presente Azione impianti di essenze forestali autoctone micorrizate con funghi del genere *Tuber*, adatte alla stazione di impianto, da realizzarsi nelle aree vocate così come individuate nella “Carta della vocazionalità tartuficola della Regione Abruzzo” in scala 1:100.000 realizzata dall’ARSSA nell’ambito del progetto co-finanziato dal Servizio Foreste della Regione Abruzzo (L.R. 28/94 e s.m.i “Interventi di Forestazione e

Valorizzazione Ambientale” – Programma triennio 2004-2006), previa verifica dei caratteri geopedologici e climatico-vegetazionali della stazione. Trattandosi di impianti specializzati, al fine di valutare l’attitudine alla tartuficoltura è richiesta l’analisi dettagliata del suolo, eseguita da laboratori specializzati.

Per gli interventi localizzati in aree non rappresentate nella cartografia di cui sopra la realizzazione degli impianti è ammissibile a finanziamento a condizione che risulti comprovata in sede progettuale, per la stessa zona e per terreni con caratteristiche chimico-fisiche e di esposizione e pendenza analoghe a quelle del sito di impianto, la presenza di impianti tartufigeni produttivi. A tal fine dovrà essere prodotta in sede di progettazione dell’intervento idonea attestazione nella quale tale requisito è dimostrato anche sulla base delle analisi del suolo e comparazione dei risultati delle stesse.

La scelta delle specie forestali simbiotiche delle diverse specie di tartufo coltivabili deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall’osservazione delle tartufaie naturali eventualmente esistenti nella zona prescelta. Le piante simbiotiche devono appartenere a specie autoctone. E’ ammessa la realizzazione di impianti misti di due o più specie, consociando specie meno longeve con entrata in produzione precoce con specie che pur entrando in produzione più tardi risultano più longeve, secondo moduli di impianto che facilitino l’esecuzione delle operazioni colturali.

Nella costituzione delle tartufaie coltivate si dovranno utilizzare piantine micorrizzate di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione.

La scelta del tartufo simbionte deve essere effettuata in funzione della flora micologica ipogea presente nella zona d’impianto e sulla base dei caratteri pedologici di quest’ultima.

Al fine di favorire la rapida colonizzazione del terreno da parte del micelio e contemporaneamente evitare di ridurre lo spazio a disposizione degli apparati radicali la densità di impianto massima ammissibile è di 400 piante per ettaro, corrispondente ad un sesto di 5x5 ml. Minori densità sono comunque ammesse in relazione alla qualità del terreno, della specie arborea, della specie di tartufo simbionte e vanno adeguatamente giustificate in sede di progettazione dell’impianto. In ogni caso non sono ammesse densità inferiori a 200 piante/ha.

Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell’intervento in relazione alle esigenze della specie di tartufo simbionte. Sono ammessi, per favorire l’accrescimento delle giovani piantine e mantenere la micorrizzazione, interventi irrigui le cui modalità devono essere definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione e dalle effettive disponibilità idriche, preferendo ove possibile la micro-aspersione o l’irrigazione a goccia.

Nella progettazione degli impianti dovranno essere previste anche le operazioni di potatura e gli eventuali interventi di diradamento.

I terreni imboschiti per la formazione di impianti di piante forestali micorrizzate sono assimilati, in relazione alla reversibilità dell'uso del suolo, alla tipologia A (IFM – Imboschimenti a funzioni multiple) e sono quindi da considerarsi boschi permanenti. Saranno quindi assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio, con segnalazione all'U.T.E. di zona del cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco. Non è perciò permessa la loro “trasformazione”, ossia l'eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d'uso, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme in materia.

4.4 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le praterie di vetta;
- le superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000;
- le superfici nelle quali è stato introdotto un regime sodivo in attuazione di specifiche Misure previste dalla PAC;
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

5 DOTAZIONE FINANZIARIA

Nell'ambito del PSR Aruzzo 2007-2013 alla presente misura sono attribuite risorse finanziarie pari ad Euro 21.305.820,00 di Spesa Pubblica (di cui: € 9.374.561,00 a carico del FEASR).

Tale stanziamento comprende anche la quota parte di fondi necessari a far fronte agli impegni finanziari assunti nei precedenti periodi di programmazione (c.d. trascinamenti).

La quantificazione delle somme effettivamente disponibili per la copertura dei contributi previsti per i costi di impianto, per i costi di manutenzione fino al 2013 e per i Premi di Mancato Reddito fino al 2013 deriverà pertanto dalla differenza fra stanziamento globale per la misura e fondi necessari a garantire la copertura finanziaria dei trascinamenti.

Detta dotazione potrà essere incrementata con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili prima della fine del periodo di programmazione (2013). In questo caso si procederà allo scorrimento degli interventi utilmente inseriti nella graduatoria di cui al presente bando, finanziando quei progetti a cui è stato attribuito il maggiore punteggio a livello regionale. Il Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della G.R.A. potrà inoltre procedere, ove ne ravvisi la necessità, alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

6 BENEFICIARI

Sono di seguito elencati i soggetti ammessi ad usufruire del regime di aiuti per le tipologie di intervento prima riportate e per le diverse categorie di costo.

Tipologia A) - Imboschimenti a Funzioni Multiple - IFM

- Costi di impianto: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato; Enti pubblici.
- Manutenzione per i primi 5 anni: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato.
- Perdita di reddito per 15 anni: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Tipologia B) - Impianti di Arboricoltura da Legno - AdL

- Costi di impianto: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato; Enti pubblici.
- Manutenzione per i primi 5 anni: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato.
- Perdita di reddito per 15 anni: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Tipologia C) - Impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate - IPM

- Costi di impianto: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato; Enti pubblici.
- Manutenzione per i primi 5 anni: Imprenditori agricoli singoli o associati; Persone fisiche e giuridiche di diritto privato.
- Perdita di reddito: non ammissibile.

Per le tipologie A)-IFM e B)-AdL i Premi per Perdita di Reddito si sommano ai contributi per i Costi di Manutenzione.

Se i terreni da imboschire sono nel legittimo possesso, secondo le norme vigenti, di persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti ai legittimi possessori. Per mantenere la corresponsione del premio al livello massimo, il requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno l'intera durata del ciclo colturale dell'imboschimento, dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno. Per ciclo colturale si intende il periodo di impegno così come determinato al paragrafo 13.1 del presente bando.

7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIMITAZIONI

Gli interventi previsti nel presente bando potranno essere ammessi a finanziamento esclusivamente se localizzati all'interno delle seguenti macroaree, come individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013:

- macro-area B1 (Collina litoranea);
- macro-area B2 (Fucino);
- macro-area C (Collina interna);
- macro-area D (Aree montane).

Al fine di garantire le previste priorità, agli interventi localizzati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) e nella macroarea B1 sono attribuiti specifici punteggi aggiuntivi.

Gli impianti di specie forestali micorrizzate (Tipologia C - IPM) saranno ammissibili a finanziamento se realizzati nelle zone specificamente vocate come rappresentate negli studi e nelle relative cartografie sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi (Regione Abruzzo/ARSSA 2005-2009). Per gli interventi localizzati in aree non rappresentate nelle cartografie di cui sopra la realizzazione degli impianti è ammissibile a finanziamento a condizione che risulti comprovata in sede progettuale, per la stessa zona e per terreni con caratteristiche chimico-fisiche e di esposizione e pendenza analoghe a quelle del sito di impianto, la presenza di impianti tartufigeni produttivi e/o di tartufaie naturali.

L'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato non è ammesso per nessuna delle tipologie di intervento individuate.

Inoltre, la selezione delle aree da rimboschire, per tutte le tipologie di imboschimento considerate, avverrà sulla base di criteri di idoneità delle diverse tipologie di impianto considerate in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche e di criteri di compatibilità delle associazioni vegetali rispetto al climax. Tali zone, inoltre dovranno rivestire un carattere di idoneità all'imboschimento per motivi ambientali, quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

8 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E DEFINIZIONI

Le richieste di finanziamento saranno ritenute ammissibili a condizione che:

1. I terreni oggetto degli interventi siano di proprietà o detenuti nelle forme consentite dalla normativa vigente e siano in ogni caso nella piena disponibilità del richiedente per tutto il tempo necessario alla corretta esecuzione degli interventi e al mantenimento dei vincoli di destinazione e inalienabilità. Per tale motivo, se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dagli interventi in progetto, dovrà produrre: a) copia dell'atto attestante il possesso, regolarmente registrato e della durata residua almeno pari al tempo necessario a portare a termine i lavori previsti e a garantire il mantenimento degli impegni assunti; b) qualora nell'atto di cui sopra non sia espresso esplicitamente, atto di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento. Per le terre civiche si applica quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 03.03.1988 n. 25 “*Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative*”.

2. Si utilizzino, per le operazioni di rimboschimento, specie caratteristiche della zona fitoclimatica di impianto ed idonee alle condizioni pedologiche e microclimatiche dei terreni oggetto di intervento, prioritariamente autoctone. La provenienza dovrà essere opportunamente attestata dal fornitore dei materiali utilizzati.

3. Gli interventi di imboschimento sono altresì ammissibili a finanziamento, per le diverse tipologie, qualora l'estensione delle superfici interessate sia compresa entro i limiti di seguito specificati.

A) Imboschimenti a Funzioni Multiple – IFM.

La superficie di intervento deve avere estensione minima pari a 0,5 ettari e larghezza sempre superiore a ml 20. E' ammessa la realizzazione di impianti interessanti più appezzamenti: in tale evenienza ogni singolo appezzamento dovrà sempre avere estensione pari o superiore a 0,5 ha e larghezza pari o superiore a ml 20. Nel caso in cui, al fine di conseguire il requisito di accesso, si preveda di collegare più appezzamenti aventi estensione inferiore a quella richiesta, gli elementi di collegamento da sottoporre ad intervento dovranno comunque avere larghezza minima pari o superiore a ml 20.

La superficie massima ammissibile per singolo progetto è stabilita in ettari 30,00 per richiedente. Gli interventi interessanti una superficie superiore, per la quota di superficie eccedente i trenta ettari dovranno essere oggetto di altra progettazione specifica: ad essa saranno applicate le riduzioni di punteggio previste nell'apposito paragrafo del presente bando.

B) Impianti di Arboricoltura da Legno – AdL.

La superficie di intervento deve avere estensione minima pari a 1,0 ettari e larghezza sempre superiore a ml 20. E' ammessa la realizzazione di impianti interessanti più appezzamenti: in tale evenienza ogni singolo appezzamento dovrà sempre avere estensione pari o superiore a 0,25 ha e larghezza superiore a ml 20. Nel caso in cui, al fine di conseguire il requisito di accesso, venga progettato di collegare più particelle agricole aventi estensione inferiore a quella richiesta, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

La superficie massima ammissibile per singolo progetto è stabilita in ettari 10,00 per richiedente. Gli interventi interessanti una superficie superiore, per la quota di superficie eccedente i dieci ettari dovranno essere oggetto di altra progettazione specifica: ad essa saranno applicate le riduzioni di punteggio previste nell'apposito paragrafo del presente bando.

C) Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate – IPM.

La superficie di intervento deve avere estensione minima pari a 0,5 ettari e larghezza sempre superiore a ml 20; gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione pari o superiore a 0,5 ha e larghezza superiore a ml 20. Nel caso in cui, al fine di conseguire il requisito di accesso, venga progettato di collegare più particelle agricole aventi estensione inferiore a quella richiesta, gli elementi di collegamento da imboschire potranno essere presi in considerazione solo se aventi larghezza superiore a m 20.

La superficie massima ammissibile per singolo progetto è stabilita in ettari 05,00 per richiedente. Gli interventi interessanti una superficie superiore, per la quota di superficie eccedente i cinque ettari dovranno essere oggetto di altra progettazione specifica: ad essa saranno applicate le riduzioni di punteggio previste nell'apposito paragrafo del presente bando.

Al fine di attuazione della presente misura, si adottano le definizioni di seguito riportate .

FORESTA: *area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione. Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale. Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari. La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.*

ZONA BOSCHIVA: *area non classificata come “foresta”, di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.*

TERRENO AGRICOLO. *Sono terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento: le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi; le superfici già coltivate a colture legnose agrarie, con esclusione dei pioppeti, degli oliveti specializzati (minimo 100 piante per ha) e di altri impianti di arboricoltura da legno. Tali superfici devono risultare coltivate nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Sono ammissibili agli aiuti i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali.*

AGRICOLTORE. *Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.*

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % (25% nel caso di aziende situate in zona svantaggiata) del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % (25% nel caso di aziende situate in zona svantaggiata) del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile).

Agli interventi di imboschimento relativi a particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza previste dalla vigente normativa regionale.

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnano, nell'insieme della loro azienda, a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità).

9 SPESE AMMISSIBILI

9.1 PRINCIPI GENERALI

Sono giudicate ammissibili le spese che rispondono ai requisiti di seguito elencati.

1. Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento. Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, “fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”.

In tal senso sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

2. Imputabilità, pertinenza e congruità rispetto alle azioni ammissibili. “Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente.” (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Pertanto sono da considerare ammissibili le sole spese connesse all'attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle “attività ammissibili”, così come descritte per la presente misura nel P.S.R. approvato.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

3. Verificabilità e controllabilità. Il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili”.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla

normativa vigente in materia di contabilità, in coerenza, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al paragrafo 9.2.2.

In tal senso nell'ambito del presente bando, in caso di esecuzione delle operazioni mediante impiego di personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, dal Beneficiario, sono documenti contabili aventi forza probante equivalente gli atti contabili dei lavori eseguiti, redatti secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici e a firma del Direttore dei Lavori, purchè corredati dai documenti attestanti che la spesa rendicontata è stata effettivamente sostenuta. A tal fine sono da allegare alla contabilità dei lavori eseguiti:

A. Per le spese relative alla manodopera:

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della denuncia di nuovo lavoro per cantiere temporaneo presentata all'INAIL;

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dell'attestazione denuncia contributiva (DM-10 o DMAG) rilasciata dall'Ente Previdenziale competente;

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della distinta di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dei cedolini-paga;

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, del Libro Unico Lavoro (LUL);

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per l'individuazione della sede di lavoro (modello UNILAV);

copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dal competente ente previdenziale

dichiarazione, resa dal Beneficiario ai sensi delle vigenti norme sull'autocertificazione, attestante: il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, economiche e normative relativamente alla manodopera impiegata; il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili; il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

B. Per le spese relative ai materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, ecc.): fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente.

C. Relazione a firma del Direttore dei Lavori dalla quale si evinca la congruità delle quantità di manodopera e materiali di consumo in rapporto alle operazioni effettuate.

D. Attestazione a firma del Direttore dei Lavori sulla effettiva riferibilità delle spese rendicontate ai lavori contabilizzati.

L'avvenuto pagamento delle spese rendicontate deve essere dimostrato con le modalità di cui al paragrafo 9.2.6.

4. Legittimità e contabilizzazione. Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere sostenuta, imputata e comprovata, in conformità alla normativa comunitaria e

nazionale applicabile all'operazione considerata. Deve pertanto aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

9.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Una spesa riferibile ad una determinata fattispecie per risultare ammissibile, deve essere conforme ai principi generali dettagliati al paragrafo precedente, aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per quanto concerne la misura 221, di cui il presente bando reca le disposizioni attuative, vale quanto di seguito esposto.

9.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati.

Riferimento: art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari ufficiali, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, il beneficiario è tenuto ad adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice, il prezzo netto, i termini di pagamento, i tempi di consegna. La scelta del fornitore deve essere illustrata con una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento. Il ricorso ai tre preventivi potrà essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la tipologia di bene specifica, a livello almeno di territorio provinciale. Tale situazione dovrà opportunamente essere attestata e documentata.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Per la realizzazione di opere a misura devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari ufficiali.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata va comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

9.2.2 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.

Riferimento: art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06.

La fornitura di beni o servizi senza pagamento di corrispettivi in denaro da parte dei beneficiari pubblici o privati è considerata spesa ammissibile, nell’ambito del presente bando, alle seguenti condizioni:

che i contributi consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;

che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura di seguito elencati.

Utilizzo di attrezzature o materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento.

Utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso il valore dell’utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto: dell’effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, da dimostrarsi mediante produzione di idonea documentazione; del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà; dall’applicazione delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali o da altre fonti ufficiali. Tutte le condizioni elencate dovranno essere oggetto di apposita relazione a firma di un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa vigente.

Prestazioni d’opera relative ad attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite. Rientrano nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici per le quali il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. Per le forme associative il termine “Beneficiario” è riferito ai soci, limitatamente a quelli che non abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell’ambito di progetti ammessi a finanziamento in attuazione della presente misura del P.S.R. 2007-2013 e che le prestazioni fornite risultino comprovate da documentazione avente forza probante. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*”. In tal senso è da considerare organismo indipendente, nella

realizzazione dei lavori di cui al presente bando, anche il professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, incaricato della progettazione e della direzione dei lavori.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;

i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'impresa;

il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico);

i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;

se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestatato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria* vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;

sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base ai prezzari ufficiali delle Regione Abruzzo. Nel caso in cui tali prezzari non prevedano la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, calcolato sulla base di apposita indagine di mercato (da documentare) condotta nell'ambito della Provincia nel cui territorio vengono realizzate le opere.

Il comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 indica il limite massimo per questa tipologia di spesa, stabilendo che *“La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata”*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (contributo pubblico totale);

B = Spesa totale ammissibile (costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = Contributi totali in natura (costo dei materiali e delle prestazioni in natura).

Per quanto concerne la presente misura, e nello specifico il contributo concedibile per i costi di impianto, si configurano due distinte situazioni:

nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE il contributo pubblico totale è pari all'80% della spesa ammessa a finanziamento: i costi dei materiali e delle prestazioni in natura non devono eccedere il 20% della spesa ammessa a finanziamento (percentuale di spesa a carico del richiedente);

nelle altre zone il contributo pubblico totale è pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento: i costi dei materiali e delle prestazioni in natura non devono eccedere il 30% della spesa ammessa a finanziamento (percentuale di spesa a carico del richiedente).

9.2.3 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, gli stessi devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici potranno utilizzare le seguenti modalità:

- a) contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- b) contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- c) contratto di affidamento diretto “*in house providing*”.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento “*in house providing*”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- I. l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
- II. il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto delle disposizioni di cui sopra deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Anche per gli Enti Pubblici (Comuni, Amministrazioni Separate degli Usi Civici, ecc.) è ammessa la possibilità di realizzare direttamente, del tutto o in parte, con lavori condotti in economia, le operazioni ammesse a finanziamento. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da tali enti i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese

sostenute. Le procedure da seguire per la dimostrazione delle spese effettuate dovranno essere le stesse previste per i beneficiari privati.

9.2.4 IVA, altre imposte e tasse

Non sono ammessi a contributo, in nessun caso, gli oneri relativi all'IVA.

9.2.5 Spese generali.

Per Spese Generali, ai sensi dell'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, si intendono, per quanto concerne il presente bando, le spese sostenute per il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati, dei consulenti, per acquisto di brevetti e licenze e, nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente dall'Ente stesso.

Tali spese sono ammesse quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Devono essere attribuite alla pertinente attività per intero e quindi riferite unicamente al progetto finanziato.

Nell'ambito delle spese generali sono riconosciute ammissibili anche le spese bancarie per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione) e le spese per garanzie fideiussorie.

Nell'ambito del presente bando l'importo relativo alle Spese Generali è ammissibile a contributo nel limite del 10% dei lavori e degli acquisti ammessi a finanziamento, limitatamente ai soli costi di impianto. Tali spese sono ammesse a liquidazione solo se comprovate secondo quanto disposto nel successivo paragrafo 9.2.6. Non sono ammesse spese generali relative ai costi di mantenimento dell'imboschimento.

9.2.6 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. (CE) n. 1698/2005, per le spese di impianto relative alle misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adottare una contabilità separata. A tal fine può utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti. In alternativa può essere adottata la tenuta di appositi registri contabili da aggiornare con cadenza almeno mensile.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, è tenuto ad utilizzare una o più delle seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura, o altro documento avente forza probante equivalente, rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto

tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, in sede di richiesta dell’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità è accettata purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio riservato alla causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato, tipo di pagamento (acconto o saldo);

In fase di controllo si procederà alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, sulla quale verranno apposti: il timbro dell’Ufficio che effettua il controllo; la dicitura “documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione del Bando Attuativo della Misura 221 - P.S.R. Abruzzo 2007-2013”; la data e la firma del funzionario incaricato.

9.2.7 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Riferimento: art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 - art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 allegato VI.

Al fine di consentire un’adeguata conoscenza dell’opera in esecuzione, nonché la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall’Unione Europea, tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano opere finanziate con il presente bando sono tenuti all’apposizione ed alla manutenzione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di adeguate tabelle di cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno delle stesse, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Tali tabelle dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

per lavori di **importo superiore a € 150.000**: larghezza m. 1,00 - altezza m. 2,00;

per lavori di **importo pari o inferiore a € 150.000**: larghezza m. 1,00 - altezza m. 1,00.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale il direttore dei lavori dovrà provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

La tabella dovrà recare impressa a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato al presente bando, con le opportune modifiche, in relazione alle peculiarità delle singole opere e al soggetto beneficiario delle provvidenze.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con le motivazioni che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed eventualmente i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Al termine dei lavori, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, dovrà essere affissa in posizione ben visibile, se del caso procedendo alla realizzazione di apposita struttura in muratura atta ad ospitarla, una targa informativa di dimensioni minime 60x40 cm avente caratteristiche di durabilità, secondo il fac-simile in allegati.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

9.2.8 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.

Riferimento: art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Il Reg. (CE) n. 1698/05 dispone “...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.”

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione, per le opere realizzate nell'ambito del presente bando (p.es. impianti di irrigazione e altri impianti fissi) devono essere pari ad almeno cinque anni. Per gli imboschimenti valgono in ogni caso gli impegni specifici che il beneficiario si assume con l'adesione alla misura 221.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito

appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

10 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- a) IVA;
- b) interessi passivi;
- c) acquisto di terreni.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora;
- b. gli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Infine, non sono ammissibili a contributo nell'ambito del presente bando:

- a. spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione delle spese relative alle cure colturali agli imboschimenti per i primi cinque anni dall'impianto;
- b. spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- c. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- d. spese per lavori iniziati prima dell'effettuazione, in sede di istruttoria della domanda di aiuto, del relativo sopralluogo;
- e. spese relative all'eliminazione della coltura precedente;
- f. interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati o in corso di approvazione;
- g. interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o comunque rimboschiti con finanziamenti pubblici per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento.

11 DETERMINAZIONE DEI COSTI

I costi da sostenere per la realizzazione degli interventi dovranno essere determinati con computi metrici estimativi redatti applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal vigente prezzario regionale per gli interventi di forestazione.

Qualora si tratti di categorie di lavori non previste nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione, è ammesso il riferimento al Prezzario regionale per le opere edili: i prezzi unitari indicati in quest'ultimo, qualora il richiedente sia un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, devono essere ridotti della percentuale media di

ribasso per appalti pubblici, così come rilevata dall'Osservatorio Regionale Opere Pubbliche nell'ultimo report disponibile per importi analoghi a quello di progetto.

Per alcune tipologie di operazioni non comprese nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione e relative a esigenze specifiche legate alla realizzazione delle diverse tipologie di impianto, dovranno essere adottati i costi unitari indicati nel presente bando.

Nel caso di tipologie e categorie di opere non descritte nei due prezzari di cui sopra o nel presente bando è ammessa l'analisi dei costi. L'analisi deve essere redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagine di mercato condotta presso almeno tre ditte operanti nel settore con sede nel territorio della Regione Abruzzo e opportunamente documentata. Per la manodopera si dovrà far riferimento al vigente CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. All'importo così determinato andrà aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2,0% dell'importo stesso.

Sono ritenuti ammissibili, con riferimento alle quattro tipologie di intervento, i costi per l'esecuzione degli interventi di seguito elencati. Eventuali costi ascrivibili a interventi non elencati devono essere adeguatamente motivati in sede di redazione del progetto ed espressamente approvati in sede di istruttoria.

A) Imboschimenti a Funzioni Multiple - IFM.

I - Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A2a/b (formazione a mano di gradoni); A3 (formazione a mano di segmenti di gradoni); A4 (scavo per l'apertura di buca effettuato a mano - solo ed esclusivamente su terreni non lavorabili meccanicamente); A5 (formazione di piazzola); A7 e A8 (per terreni frammisti a roccia); A10a/b (apertura di buca con trivella azionata da trattore); A12 (lavorazione andante a profondità non inferiore a 40 cm); A13 (lavorazione andante a strisce); F (acquisto di piantine di specie forestali); A15 (approvvigionamento piantine); A14a (collocamento a dimora di piantina forestale, da utilizzarsi anche per terreno con lavorazione andante). Non possono essere utilizzate le voci: A1 (decespugliamento), in quanto la presenza di arbusti è indicativa di fenomeni evolutivi in atto che non è opportuno interrompere (nelle porzioni di terreno cespugliate si potrà procedere alla preparazione del terreno a buche); A6, A9, A14b/c, A17, A18, in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.

2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione; A33a/b, A34a/b, A35a/b, (chiudenda); A37b (pista di servizio); A39 (apertura

di sentiero); A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato); A44 (tabelle monitorie); A45 (cancelli in legno); A47 (scalandrino).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

II - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1° e 2° anno. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento rimboschito e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A19a/b (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora); F (acquisto di piantine di specie forestali); A15 (approvvigionamento piantine); A20b, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali); A49 (irrigazioni di soccorso). L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione 3°, 4° e 5° anno. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento rimboschito e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A20b, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali); A49 (irrigazioni di soccorso). L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

B) Impianti di Arboricoltura da Legno – AdL.

I - Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A1a/b/c/d (decespugliamento, con individuazione della categoria da applicare, ai fini del presente bando, secondo le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie; per terreno fortemente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è superiore al 50% della superficie); A48 (scasso totale del terreno) da utilizzarsi anche per lavorazioni a doppio strato (ripuntatura incrociata andante seguita da lavorazione andante a profondità 40 cm); F (acquisto di piantine di specie forestali); A15 (approvvigionamento piantine); A14a/b/c (collocamento a dimora); A14/1a/b (fornitura e posa in opera di palo tutore). Non possono essere utilizzate le voci: A6, A9, A10, A11, A12, A13, A17, A18, in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.

2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le

condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione; A33a/b, A34a/b, A35a/b, (chiudenda); C9a/b/c/d/e (recinzione); A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato); A44 (tabelle monitorie); A45 (cancelli in legno, per le chiudende); A46 (cancello in profilato di ferro, per le recinzioni). Sono inoltre ammesse le seguenti operazioni, con applicazione dei relativi prezzi unitari:

221-1	Pacciamatura di piantina forestale effettuata utilizzando materiali di origine vegetale come di seguito specificati collocati sul terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresi gli oneri per l'acquisto e il trasporto dei materiali, qualunque altro escluso	U.M.	Prezzo
a	con paglia di cereali o segatura e scarti minuti di segheria per una superficie di 70x70 cm in uno strato di spessore non inferiore a cm 10	cad.	€ 1,00
b	con disco in fibra naturale (cocco, sughero e similari) diam. cm 70, comprese graffe metalliche per il fissaggio a terra	cad.	€ 3,00
221-2	Posa in opera di protezione individuale costituita da shelter fissato a paletto di castagno infisso al suolo, compreso l'acquisto del materiale, le legature ed ogni altro onere	U.M.	Prezzo
a	per shelter di altezza 60 cm	cad.	€ 2,45
b	per shelter di altezza 120 cm	cad.	€ 3,00

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

II - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1° e 2° anno. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento rimboschito e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A19a/b (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora); F (acquisto di piantine di specie forestali); A15 (approvvigionamento piantine); A20a/b, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali); A49 (irrigazioni di soccorso). L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione 3°, 4° e 5° anno. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento rimboschito e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A20a, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali); A49 (irrigazioni di soccorso). E' inoltre ammessa la potatura di allevamento, con applicazione del relativo prezzo unitario:

221-3	Potatura di allevamento per impianti specializzati di arboricoltura da legno, tartuficoltura, castanicoltura eseguita su piante di altezza inferiore a m. 2, compresa l'eliminazione del materiale di risulta	U.M.	Prezzo
		cad.	€ 1,30

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

C) Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate - IPM.

I - Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A1a/b/c/d (decespugliamento, con individuazione della categoria da applicare, ai fini del presente bando, secondo le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie; per terreno fortemente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è superiore al 50% della superficie); A12 (lavorazione andante del terreno); A4 (scavo per l'apertura di buca 40X40X40 cm, in alternativa alla voce A12); F (acquisto di piantine di specie forestali); A16 (approvvigionamento piantine); A14b (collocamento a dimora). Non possono essere utilizzate le voci: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14a, A14/1, A17, A18, in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.

2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione; A33a/b, A34a/b, A35a/b, (chiudenda); C9a/b/c/d/e (recinzione); A37b (pista di servizio); A39 (apertura di sentiero); A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato); A44/a (tabelle monitorie, da utilizzarsi anche per la segnalazione di tartufaia coltivata in conformità, anche per quanto concerne le dimensioni, a quanto disposto dalla L.R. 22/88); A45 (cancelli in legno, per le chiudende); A46 (cancello in profilato di ferro, per le recinzioni). Per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, qualora ritenuto necessario in sede di redazione del progetto, si dovrà procedere secondo quanto previsto nel paragrafo 9.2.1, all'acquisizione di tre preventivi da rivenditori/installatori diversi.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

II - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1° e 2° anno. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento rimboschito e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A19/b (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora); F (acquisto di piantine di specie forestali); A16 (approvvigionamento piantine); A20a, A21 (lavorazioni del terreno per cure culturali); A49 (irrigazioni di soccorso, solo nel caso in cui non sia prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione). L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che

dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione 3°, 4° e 5° anno. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento rimboschito e qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione: A20a, A21 (lavorazioni del terreno per cure colturali); A49 (irrigazioni di soccorso). E' inoltre ammessa la potatura di allevamento, con applicazione del relativo prezzo unitario:

221-3	Potatura di allevamento per impianti specializzati di arboricoltura da legno, tartuficoltura, castanicoltura eseguita su piante di altezza inferiore a m. 2, compresa l'eliminazione del materiale di risulta	U.M.	Prezzo
		cad.	€ 1,30

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

D) Per tutte le tipologie di impianto

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'impianto e all'esecuzione delle cure colturali potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Nell'ambito dei soli costi relativi alla realizzazione dell'impianto sono ammesse le spese generali, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate e che riguardino analisi del suolo e studi geo-pedologici;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 9.2.7.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

12 ENTITÀ E INTENSITÀ DEGLI AIUTI

I pagamenti ai beneficiari coprono, a seconda delle tipologie, uno o più dei seguenti tipi di costo:

- contributo ai costi di impianto, ivi comprese le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 10% della spesa ammessa;
- costi di mantenimento dell'imboschimento (premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per i primi cinque anni);
- compensazione alla perdita di reddito (premio annuale per ettaro per 15 anni).

L'aiuto per i costi di impianto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'entità del costo ammissibile è determinata in sede di istruttoria delle domande e rappresenta la misura massima della spesa riconoscibile a ciascun beneficiario, che deve essere comunque contenuta entro i massimali stabiliti nel presente bando.

Nella tabella che segue sono riportati gli importi per unità di superficie degli aiuti concedibili.

Tipologia di intervento	Costi di impianto ⁽¹⁾ (€/ha)			Premio massimo per Manutenzione (€/ha/anno) ⁽²⁾		Premio per Perdita di Reddito (€/ha/anno)	
	Spesa massima ammissi- bile	80% ⁽³⁾	70% ⁽⁴⁾	1° - 2° anno	3° -4°-5° anno	Agricoltori e loro associazioni (I.A.P.)	Altre persone fisiche o entità di diritto privato ⁽⁵⁾
A) IFM - Imboschimenti a Funzioni Multiple	8.125,00	6.500,00	5.687,50	600,00	360,00	700,00	150
B) AdL - Impianti di Arboricoltura da Legno	8.125,00	6.500,00	5.687,50	600,00	360,00	700,00	150
C) IPM - Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate	6.250,00 ⁽⁶⁾	5.000,00	4.375,00	600,00	360,00		

NOTE:

- (1): sono comprese le spese di progettazione e D.L. nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- (2): il premio per manutenzione non è ammesso per gli Enti Pubblici;
- (3): massimale di aiuto stabilito in funzione della percentuale di contributo prevista per: zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali e siti di cui alle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE;
- (4): massimale di aiuto stabilito in funzione della percentuale di contributo prevista per altre zone;
- (5): premio massimo ammissibile indipendentemente dalla coltivazione precedente;
- (6): nella spesa ammissibile e in quella effettivamente ammessa a contributo non possono essere calcolati i costi relativi alla micorrizzazione delle piantine.

La spesa massima ammissibile per i costi di impianto è da intendersi quale importo massimo computabile per il calcolo del contributo ed è calcolata considerando i massimali di aiuto previsti nella scheda di misura del PSR in combinazione con le intensità di aiuto, espresse in percentuale, funzione delle zone nelle quali si realizza l'intervento. Le percentuali dell'80% e del 70% indicate per i costi di impianto e i premi massimi per manutenzione rappresentano l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori all'importo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Nei casi in cui i “Costi di impianto”, ossia il totale delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, risultino pari o superiori al massimale indicato in tabella l'aiuto

concedibile è pari all'importo indicato nella colonna relativa alla percentuale (80% o 70%) prevista per la zona nella quale viene realizzato l'impianto.

Nei casi in cui i “Costi di Impianto” risultino inferiori al massimale indicato in tabella, l'aiuto è calcolato moltiplicando il totale delle sole spese effettivamente sostenute e ammissibili per la percentuale di aiuto (80% o 70%).

Per quanto riguarda il premio massimo di manutenzione vale lo stesso principio: se i costi per la manutenzione dell'impianto sono pari o superiori all'importo indicato in tabella viene corrisposto tale importo; se risultano invece inferiori l'importo da corrispondere è pari ai costi effettivamente sostenuti e ritenuti ammissibili. Dalla corresponsione del premio di manutenzione sono in ogni caso esclusi gli Enti Pubblici.

Per quanto riguarda il Premio per Perdita di Reddito il riferimento per la quantificazione è costituito dall'Allegato 5 del P.S.R. Abruzzo 2007-2013 “Analisi degli investimenti previsti dalle misure forestali dell'Asse 2 e giustificazione dei premi per i mancati redditi per gli interventi previsti nella misura 221” nel quale, in relazione al calcolo dei mancati redditi derivanti dall'utilizzazione dei terreni agricoli a fini di imboschimento, si evidenzia che sia per la realizzazione di imboschimenti a funzioni multiple sia per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno i mancati redditi superano i massimali previsti dalla misura. Per tale motivo per tutte le macroaree e per entrambe le tipologie di impianto la corresponsione del premio per mancato reddito sarà determinata nella misura massima consentita così come indicata in tabella.

Gli aiuti saranno accordati nei limiti stabiliti dalla regola “de minimis”. Pertanto:

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari;
- il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dal richiedente.

13 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA

13.1 PERIODO DI IMPEGNO

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto per gli interventi previsti nel presente bando il richiedente, nel caso di ammissione a finanziamento, assume l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni di sviluppo e di crescita gli impianti per i quali ha ricevuto gli aiuti previsti. Tale obbligo si sostanzia nell'assunzione di una serie di impegni la cui osservanza deve essere garantita per l'intera durata del periodo di impegno come di seguito definita con riferimento alle diverse tipologie.

Per le tipologie IFM - Imboschimenti a Funzioni Multiple e IPM - Impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate il periodo di impegno ha durata pari a 15 anni. Al termine del periodo di impegno non è tuttavia consentita la trasformazione dell'impianto se non in caso di esproprio per motivi di pubblica utilità in quanto lo stesso è sottoposto alle norme in materia di boschi e foreste.

Anche per le tipologie AdL - Impianti di Arboricoltura da Legno e IPB - Impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici il periodo di impegno ha durata pari a 15 anni. Al termine del periodo di impegno, qualora gli obiettivi dell'intervento previsti in sede di progettazione dello stesso possano essere considerati raggiunti, è consentita la riconversione colturale.

Il periodo di impegno decorre dal momento in cui è stata completata la realizzazione dell'impianto, e precisamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di completamento dello stesso. Da tale data decorre quindi il diritto a percepire il contributo per la manutenzione dell'impianto e il premio per mancato reddito.

13.2 IMPEGNI

Nel corso del periodo di impegno come sopra definito il beneficiario è tenuto al rispetto di una serie di impegni, che si distinguono in:

impegni principali, il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale o totale della domanda e, di conseguenza, la restituzione delle somme ricevute e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativamente alla superficie dichiarata fallita ;

impegni accessori, il mancato rispetto dei quali comporta l'applicazione di riduzioni sull'ammontare dei premi spettanti. Nel caso di beneficiario persona giuridica di diritto privato le riduzioni sono calcolate sull'ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito; nel caso di beneficiario persona giuridica di diritto pubblico il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la restituzione di parte del contributo erogato per le spese di impianto.

L'entità delle riduzioni per il mancato rispetto degli impegni (inadempimento) è commisurata, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti, alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza dell'inadempimento riscontrato.

Nel caso in cui il mancato o parziale rispetto degli impegni sia da imputare a cause di forza maggiore non si procede all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni previste per le inadempienze. Tuttavia, in caso di fallimento dell'impianto dovuto a cause di forza maggiore, l'ammontare dei premi dovuti per manutenzione e per mancato reddito sarà ricalcolato in funzione delle superfici sulle quali lo stesso possa essere ancora considerato non fallito. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, i casi di forza maggiore sono i seguenti:

- decesso dell'imprenditore;
- impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrante successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni;
- espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento della domanda e/o dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute;
- distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'attività aziendale;

- epizoozia o fitopatie che colpiscano in tutto o in parte il bestiame allevato o le colture praticate.

13.2.1 Impegni principali

Costituiscono impegni principali relativi alla presente misura quelli di seguito elencati.

1. Non distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse.
2. Completa attuazione degli interventi previsti nel progetto e autorizzati, salvo eventuali varianti preventivamente approvate e autorizzate.
3. Non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento.
4. Non effettuare tagli (salvo le ceduzioni, gli sfolli e i diradamenti previsti dal Piano di Coltura e Conservazione ammessi in istruttoria) né cambi di destinazione d’uso del terreno impiantato.
5. Evitare il fallimento dell’impianto. L’impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le “soglie minime” di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell’evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie impiantata.

Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza.

E’ definita soglia minima (con riferimento all’unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell’impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Tali soglie sono di seguito individuate per le diverse tipologie di intervento e per gli anni di impegno.

IFM - Imboschimenti a Funzioni Multiple	Periodo	Soglia minima
<i>N.B.: Nel computo delle piante vitali possono essere comprese anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell’impianto, purché appartengano alle specie autoctone riportate nell’allegato 3 e abbiano sviluppo in altezza pari ad almeno il 50% di quella media delle piante messe a dimora.</i>	primi 2 anni	80%
	3°- 5° anno	80%
	6°-15° anno	70%

AdL - Impianti di Arboricoltura da Legno	Periodo	Soglia minima	
		Sp. principale	Sp. accessorie
<i>N.B.: il 70% di piante idonee previsto per il periodo 11-15° anno va calcolato sul numero di piante messe a dimora al netto di quelle asportate con i tagli di diradamento o utilizzazione previsti nel piano di coltura e conservazione. Al 15° anno devono comunque essere presenti almeno 123 piante vitali/ettaro appartenenti alla specie principale.</i>	primi 2 anni	80%	80%
	3°-5° anno	80%	80%
	6°-15° anno	70%	70%

IPM - Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate	Periodo	Soglia minima
<i>N.B.: il 70% di piante idonee previsto per il periodo 11°-15° anno è da calcolare sul numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione al netto delle piante asportate con gli interventi di diradamento o utilizzazione previsti nel piano di coltura e conservazione.</i>	primi 2 anni	80%
	3° - 5° anno	80%
	6° - 15° anno	70%

6. Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono ammessi tuttavia, previa comunicazione all’ufficio competente e a condizione che non siano causati danni diretti o indiretti agli impianti:

- coltivazioni a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari) su una superficie massima pari al 10% della superficie totale ammessa a contributo;
- l’allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
- le colture a perdere per la fauna selvatica.

13.2.2 Riduzioni e sanzioni per il mancato rispetto degli impegni principali

In tema di riduzioni ed esclusioni si applicano il D.M. 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008) - , il regolamento CE n. 1975/06 e le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.

Le riduzioni e le sanzioni a carico del beneficiario per il mancato rispetto degli impegni principali saranno stabilite dall’Autorità di Gestione e resi noti prima della concessione dell’aiuto con successivi provvedimenti, che sono da considerarsi integrativi del presente bando.

13.2.3 Impegni accessori

Costituiscono impegni accessori relativi alla presente misura quelli di seguito elencati.

1. Rispetto dei tempi concessi, comprese eventuali proroghe, per l’attuazione degli interventi previsti nel progetto e autorizzati nonché nelle varianti preventivamente approvate e autorizzate.

2. Esecuzione degli interventi previsti nel piano di coltura e conservazione degli impianti realizzati, nonché della manutenzione delle opere realizzate, per tutto il periodo di impegno e nei tempi previsti nel piano stesso, salvo quanto previsto al punto 6a.

3. Rispetto di tutte le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.

4. Comunicazione al SIPA competente, entro 30 giorni dal momento nel quale le stesse si verificano, di tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che comportino modifiche sostanziali agli impianti e alle opere realizzate.

5. Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

6. Consegna all’ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell’esecuzione dell’intervento, di apposita “comunicazione di intervento”, cui va allegata una relazione a firma di tecnico

abilitato che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di esecuzione dell'intervento stesso, nel caso di interventi non previsti nel crono-programma contenuto nel Piano di Coltura e Conservazione o, ove previsti, realizzati in periodi diversi da quelli in esso indicati. La comunicazione deve essere inviata anche in caso di mancata esecuzione, debitamente motivata, degli interventi previsti nel crono-programma

Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervento l'Ufficio competente potrà inviare al richiedente una comunicazione di “nulla osta”, eventualmente disponendo differenti modalità di realizzazione degli interventi di cui sopra o altre prescrizioni relative all'esecuzione degli stessi. L'Ufficio competente potrà anche, dandone debita motivazione nella relativa comunicazione, vietare totalmente o parzialmente l'esecuzione degli interventi oggetto di comunicazione. Il “nulla osta” si intende concesso qualora l'Ufficio competente entro il termine di cui sopra non abbia provveduto a comunicare alcunché al beneficiario.

7. Sostituzione delle fallanze entro il 31 marzo successivo alla stagione vegetativa nella quale le stesse si verificano, utilizzando le stesse specie utilizzate in sede di impianto e in maniera da garantire il mantenimento delle percentuali di piante idonee indicato nel paragrafo “Impegni principali”. Qualora non sia possibile utilizzare le stesse specie impiegate in sede di impianto dovrà essere presentata al S.I.P.A., almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori di risarcimento, apposita richiesta di variazione delle specie da utilizzare, che devono avere comunque caratteristiche analoghe a quelle impiegate in sede di impianto. Alla richiesta va allegata una relazione a firma di tecnico abilitato che indichi dettagliatamente le motivazioni della variazione e l'elenco delle specie che si intendono utilizzare per i risarcimenti, nonché le caratteristiche del materiale di impianto. Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione il SIPA competente potrà inviare al richiedente una comunicazione di “nulla osta”, eventualmente disponendo differenti modalità di realizzazione degli interventi o altre prescrizioni relative all'esecuzione degli stessi. L'Ufficio competente potrà anche, dandone debita motivazione nella relativa comunicazione, vietare totalmente o parzialmente l'esecuzione degli interventi oggetto della richiesta di variazione.

Il “nulla osta” si intende concesso qualora l'Ufficio competente entro il termine di cui sopra non abbia provveduto a comunicare alcunché al beneficiario.

8. Esecuzione degli interventi necessari per la lotta alle infestanti erbacee ed arbustive (sfalci, fresature, pacciamatura, altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno) così come previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Per le tipologie IFM e IPM non è ammesso il diserbo chimico. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero da infestanti o con presenza delle stesse tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi. L'impegno deve essere assolto almeno ai periodi di seguito elencati con riferimento alle singole tipologie di impianto:

IFM: fino al 6° anno dall'impianto;

AdL: fino all'8° anno dall'impianto;

IPM: fino all'8° anno dall'impianto;

Sono definite infestanti le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell’impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, l’accrescimento e lo sviluppo delle piante. Nel caso di impianti di tipologia IFM le specie arbustive ed arboree che si insediano all’interno dell’appezzamento impiantato possono essere considerate rinnovazione naturale purché appartengano a specie autoctone.

9. Esecuzione, negli impianti di tipologia AdL e IPM delle potature di formazione, di allevamento e di produzione.

10. Esecuzione degli interventi necessari per la lotta fitosanitaria, nei casi seguenti:

- lotta obbligatoria disposta dal Servizio Fitosanitario (per tutte le tipologie di impianto);
- lotta alle avversità che normalmente provocano la morte delle piante (per tutte le tipologie di impianto);
- lotta alle avversità che normalmente causano danni al legname ricavabile (solo per la tipologia AdL);
- lotta alle avversità che normalmente limitano l’accrescimento delle piante (solo per le tipologie AdL e IpB).

11. Esecuzione degli interventi di sfollo e diradamento previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. L’esecuzione di tali interventi è comunque obbligatoria, anche se non prevista nel Piano di Coltura e Conservazione e ad eccezione degli impianti di tipologia IPB, quando le chiome delle piante giungono a contatto fra di loro.

13.2.4 Riduzioni e sanzioni per il mancato rispetto degli impegni accessori

In tema di riduzioni ed esclusioni si applicano il D.M. 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008) e le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.

Le riduzioni e le sanzioni a carico del beneficiario per il mancato rispetto degli impegni accessori saranno stabilite dall’Autorità di Gestione e resi noti prima della concessione dell’aiuto.

Sono ovviamente fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti in tema di boschi e paesaggio.

14 CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati.

La procedura di selezione si effettuerà per tipologie; quindi, nel caso di diverse tipologie di intervento proposte dal medesimo richiedente, lo stesso dovrà inoltrare tante domande quante sono le tipologie di intervento che intende porre in atto.

14.1 TIPOLOGIA A) REALIZZAZIONE DI IMBOSCHIMENTI PERMANENTI A FUNZIONI MULTIPLE SU TERRENI AGRICOLI – IFM. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

14.1.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia degli imboschimenti permanenti a funzioni multiple è di 61 punti.

14.1.2 Punteggi aggiuntivi.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 80 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN).
- B. Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1.
- C. Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.
- D. Densità di impianto crescente.
- E. Moduli di impianto non geometrici.
- F. Impiego di specie mellifere.
- G. Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.
- H. Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.
- I. Maggiore estensione dell'impianto.
- J. Economicità dell'intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento).

14.1.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) individuate ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 152/06 in applicazione della direttiva 91/676/CEE nel “Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” approvato con D.G.R.A. 7.09.2007 n. 899, nonché alle zone vulnerabili eventualmente individuate successivamente. I punteggi da attribuire (**PZVN**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti</i>	1
<i>Realizzazione dell'impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui non siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti</i>	0
<i>Realizzazione dell'impianto su particelle catastali non individuate quali ZVN</i>	0

14.1.2.2 Localizzazione.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell’impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	0
Macroarea C (collina interna)	2
Macroarea B2 (Fucino)	1
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3

14.1.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L’individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni.

Finanziamenti pubblici. Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato a tal fine fondi di origine pubblica.

Intervento di imboschimento. Qualunque intervento realizzato mediante messa a dimora di essenze forestali arboree e/o arbustive per qualunque scopo (funzioni multiple, arboricoltura da legno, tartuficoltura o altri impianti realizzati con piante micorrizate, ingegneria naturalistica, recupero di cave, ecc.).

Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici. Nominativo o ragione sociale del richiedente l’ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell’azienda o dell’impresa, il soggetto beneficiario è il titolare cedente.

Decorrenza del periodo. Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni di impianto. Ciò vale anche nel caso in cui fossero previsti contributi per le spese di manutenzione e/o premi per la compensazione dei mancati redditi.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni</i>	1
<i>Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni</i>	0

14.1.2.4 Densità di impianto crescente.

Per densità di impianto si intende il numero di piante forestali arboree e/o arbustive poste a dimora sull’unità di superficie (p/ha). Per la tipologia di intervento in esame non sono ammessi a finanziamento impianti con numero di piante arboree per ettaro imboschito

inferiore a 600. Il numero di piante arboree per ettaro può essere ridotto a 500 solo se l'impianto è realizzato utilizzando anche essenze arbustive, che devono essere in numero non inferiore a 200 per ettaro per una densità d'impianto minima pari a 700 p/ha. Tali densità possono essere ammesse solo in caso di progettazione e realizzazione dell'impianto secondo schemi curvilinei o a gruppi. Nel caso di impianti progettati e realizzati secondo schemi geometrici la densità minima, riferita alle sole piante arboree, deve essere di 1.100 p/ha. Sulla base di quanto sopra esposto il punteggio da attribuire per la densità di impianto (**PD**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Per impianti con sole specie arboree poste a dimora sulla base di sesti geometrici con densità di impianto di 1.100 p/ha (corrispondente a un sesto in quadrato con lato di ml 3,00)</i>	0
<i>Per impianti con specie arboree poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 600 p/ha</i>	0
<i>Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 700 p/ha, di cui almeno 500 p/ha appartenenti a specie arboree</i>	0
<i>Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di sesti geometrici in maniera tale da garantire una densità delle piante arboree minima di 1.100 p/ha e una densità totale minima pari a 1.600 p/ha, nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arboree e 2 arbustive</i>	1
<i>Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto minima di 1.100 p/ha, di cui almeno 700 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 3 specie arbustive</i>	2
<i>Per impianti con specie arboree e arbustive poste a dimora sulla base di schemi irregolari con densità di impianto 1.600 p/ha, di cui almeno 800 p/ha appartenenti a specie arboree e nel caso sia previsto l'impiego di almeno 4 specie arbustive</i>	3

14.1.2.5 Moduli di impianto non geometrici.

Per moduli di impianto non geometrici si intendono tutti quei moduli di impianto basati su schemi irregolari e sull'utilizzazione di specie arboree e/o arbustive a diverso sviluppo a maturità con l'obiettivo di modellare formazioni il più possibile naturaliformi e varie nella struttura. A tal fine si può ricorrere all'adozione di moduli d'impianto a gruppi, a file curvilinee o a combinazioni delle due modalità utilizzando, in ogni caso, specie di diverso sviluppo.

Il punteggio da attribuire per l'utilizzazione di schemi di impianto non geometrici (**PM**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
<i>Per impianti realizzati con piante poste a dimora a gruppi</i>	2
<i>Per impianti realizzati con piante poste a dimora sulla base di sesti curvilinei</i>	2
<i>Per impianti realizzati con piante poste a dimora combinando gruppi e file curvilinee</i>	3

14.1.2.6 Impiego di specie mellifere.

Gli impianti potranno essere realizzati impiegando specie arboree e arbustive, appartenenti alla flora autoctona locale, con buona attitudine mellifera. La scelta delle specie

dovrà tener conto della necessità di coprire con la produzione di nettare e polline il maggior periodo possibile e pertanto dovrà essere effettuata sulla base delle diverse epoche di fioritura in maniera che la stessa avvenga in maniera scalare.

Il punteggio da attribuire per l’impiego di specie mellifere (**PSM**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
<i>Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura pari o superiore al 70% del numero totale delle piante poste a dimora</i>	2
<i>Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura compresa fra il 50 e il 70% del numero totale delle piante poste a dimora</i>	1

14.1.2.7 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.

Per attribuire il punteggio relativo all’incidenza della superficie boscata sull’intera superficie aziendale si dovrà procedere al calcolo dell’Indice di Boscosità Aziendale secondo la formula seguente:

$$IB_{AZ} = (ST/SB) \times 100$$

dove:

IB_{AZ} : Indice di Boscosità Aziendale;

ST: Superficie Totale dell’Azienda, calcolata sommando l’estensione dei terreni agricoli coltivati, dei terreni agricoli incolti o temporaneamente non coltivati e delle superfici boscate come di seguito definite;

SB: Superfici boscate, la cui estensione si ottiene dalla somma delle superfici: occupate da Foreste e Zone Boschive come definite nel presente bando; utilizzate con impianti di arboricoltura da legno; utilizzate con impianti di specie forestali micorrizate.

Il punteggio da attribuire in relazione all’indice di boscosità aziendale (**PIB**) è riportato nella tabella che segue.

IB_{AZ} (Indice di Boscosità Aziendale)	Punti
Fino al 10%	1
Oltre il 10%	0

14.1.2.8 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.

Per Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico si intendono le aziende in possesso della relativa certificazione rilasciata dagli organismi a tal fine riconosciuti. Nella definizione sono comprese le aziende in conversione.

Il punteggio da attribuire (**PBIO**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
<i>Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico</i>	1
<i>Aziende non assoggettate al metodo di coltivazione biologico</i>	0

14.1.2.9 Maggiore estensione dell'impianto.

Per estensione dell'impianto si intende la superficie complessiva destinata alla realizzazione dell'intervento. Nel caso di impianti da realizzarsi su più corpi, fermi restando i limiti minimi consentiti, tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti.

Il punteggio da attribuire (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 3,00 ha	0
Da 3,01 a 8,00 ha	1
Da 8,01 a 13,00 ha	2
Oltre 13,00 ha	3

14.1.2.10 Economicità dell'intervento.

Il grado di economicità dell'intervento deve essere riferito al costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento in relazione alle sole spese di impianto così come risultanti dal computo metrico estimativo approvato per interventi comunque in grado di garantire il raggiungimento di tutte le finalità previste.

Il punteggio da attribuire (**PEI**) è riportato nella tabella che segue.

Importo unitario ammissibile	Punti
Pari o superiore alla spesa massima ammissibile	0
Inferiore alla spesa massima ammissibile	1

14.1.3 **Punteggio Totale per la tipologia IFM.**

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{IFM} = 61 + PZVN + PL + PP + PD + PM + PSM + PIB + PBIO + PE + PEI$$

Dove:

PT_{IFM} = Punteggio totale per la tipologia IFM

61 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento IFM

PZVN = Punteggio attribuito in relazione alla localizzazione dell'intervento in ZVN

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici

PD = Punteggio attribuito in funzione della densità di impianto

PM = Punteggio attribuito per la realizzazione dell'impianto secondo moduli non geometrici

PSM = Punteggio attribuito per l'utilizzazione di specie mellifere

PIB = Punteggio attribuito in funzione dell'incidenza delle superfici boscate sulla superficie aziendale

PBIO = Punteggio attribuito in funzione dell'assoggettamento dell'azienda al metodo di coltivazione biologico

PE = Punteggio attribuito in funzione dell'estensione dell'impianto

PEI = Punteggio attribuito in funzione dell'economicità dell'intervento

14.2 TIPOLOGIA B) – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO PURI O MISTI CON SPECIE A LEGNAME PREGIATO SU TERRENI AGRICOLI – ADL. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

14.2.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia degli impianti di Arboricoltura da Legno è di 21 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se il progetto riguarda terreni idonei alla realizzazione di impianti di arboricoltura da legno di qualità. Non possono essere accolte per inidoneità alla tipologia di intervento le domande che prevedano impianti di arboricoltura da legno su terreni nei quali sia riscontrabile anche uno solo dei fattori limitanti di seguito elencati.

Pendenza superiore al 35%.

Aree con forti limitazioni pedologiche. Sono da considerare tali quelle che presentano anche una sola delle seguenti condizioni: presenza di falda permanente a profondità inferiore a 70 cm; presenza di orizzonti induriti a profondità inferiore a 70 cm; , rocciosità affiorante su oltre il 2% della superficie; pietrosità superficiale (pietre con diametro di 7,5 - 25 cm) superiore al 50%; terreni argillosi, limoso-argillosi, sabbiosi, sabbioso-franchi; pH inferiore a 6 o superiore a 8; calcare attivo superiore al 10%; distanza dal crinale inferiore a 30 ml.

Aree interessate da erosione idrica diffusa forte ed incanalata (rill e gully erosion).

Aree calanchive.

Aree di divagazione ordinaria dei corsi d'acqua.

Aree instabili soggette ad erosione di massa (frane, ecc.) soliflusso o creeping.

14.2.2 Punteggio aggiuntivo.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 40 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. *Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN).*
- B. *Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1.*
- C. *Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.*
- D. *Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.*
- E. *Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.*
- F. *Impiego di specie mellifere.*
- G. *Tipologia dell'impianto (impianti misti e/o con impiego di specie arbustive in mescolanza con le arboree).*
- H. *Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall'impianto.*
- I. *Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall'impianto.*
- J. *Caratteristiche climatiche del sito interessato dall'impianto.*
- K. *Economicità dell'intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento).*

14.2.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).

Per l’attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) individuate ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 152/06 in applicazione della direttiva 91/676/CEE nel “Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” approvato con D.G.R.A. 7.09.2007 n. 899, nonché alle zone vulnerabili eventualmente individuate successivamente. I punteggi da attribuire (**PZVN**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti</i>	1
<i>Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui non siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti</i>	0
<i>Realizzazione dell’impianto su particelle catastali non individuate quali ZVN</i>	0

14.2.2.2 Localizzazione.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell’impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	0
Macroarea C (collina interna)	0
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3

14.2.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L’individuazione del periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro deve essere effettuata sulla base dei seguenti riferimenti.

Finanziamenti pubblici. Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato a tal fine fondi di origine pubblica.

Intervento di imboschimento. Qualunque intervento realizzato mediante messa a dimora di essenze forestali arboree e/o arbustive per qualunque scopo (funzioni multiple, arboricoltura da legno, tartuficoltura o altri impianti realizzati con piante micorrizzate, ingegneria naturalistica, recupero di cave, ecc.).

Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici. Nominativo o ragione sociale del richiedente l’ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell’azienda o dell’impresa, il soggetto beneficiario è il titolare cedente.

Decorrenza del periodo. Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni di impianto. Ciò vale anche nel caso in cui fossero previsti contributi per le spese di manutenzione e/o premi per la compensazione dei mancati redditi.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni</i>	1
<i>Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni</i>	0

14.2.2.4 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.

Per attribuire il punteggio relativo all'incidenza della superficie boscata sull'intera superficie aziendale si dovrà procedere al calcolo dell'Indice di Boscosità Aziendale secondo la formula seguente:

$$IB_{AZ} = (ST/SB) \times 100$$

dove:

IB_{AZ} : Indice di Boscosità Aziendale;

ST: Superficie Totale dell'Azienda, calcolata sommando l'estensione dei terreni agricoli coltivati, dei terreni agricoli incolti o temporaneamente non coltivati e delle superfici boscate come di seguito definite;

SB: Superfici boscate, la cui estensione si ottiene dalla somma delle superfici occupate da Foreste e Zone Boschive come definite nel presente bando; utilizzate con impianti di arboricoltura da legno; utilizzate con impianti di specie forestali micorrizate.

Il punteggio da attribuire in relazione all'indice di boscosità aziendale (**PIB**) è riportato nella tabella che segue.

IB_{AZ} (Indice di Boscosità Aziendale)	Punti
Fino al 10%	1
Oltre il 10%	0

14.2.2.5 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.

Per Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico si intendono le aziende in possesso della relativa certificazione rilasciata dagli organismi a tal fine riconosciuti. Nella definizione sono comprese le aziende in conversione.

Il punteggio da attribuire (**PBIO**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
<i>Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico</i>	1
<i>Aziende non assoggettate al metodo di coltivazione biologico</i>	0

14.2.2.6 Impiego di specie mellifere.

Gli impianti potranno essere realizzati utilizzando quali specie principali o accessorie essenze arboree e/o arbustive con buona attitudine mellifera. La scelta delle specie dovrà tener conto della necessità di coprire con la produzione di nettare e polline il maggior periodo possibile e pertanto dovrà essere effettuata sulla base delle diverse epoche di fioritura in maniera che la stessa avvenga in maniera scalare.

Il punteggio da attribuire per l'impiego di specie mellifere (**PSM**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
<i>Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura pari o superiore al 50% del numero totale delle piante poste a dimora</i>	2
<i>Per impianti realizzati utilizzando alberi e/o arbusti con buona attitudine mellifera in misura compresa fra il 30% e il 50% del numero totale delle piante poste a dimora</i>	1

14.2.2.7 Tipologia dell'impianto.

Per tipologia di impianto in questa sede si intende la composizione dello stesso in relazione all'impiego di una o più specie arboree e/o arbustive. In tal senso si distinguono impianti puri (costituiti da una sola specie arborea) e impianti misti (costituiti da due o più specie arboree in consociazione tra loro ed eventualmente con specie arbustive).

La possibilità di realizzare impianti puri è comunque limitata all'utilizzo del noce (*Juglans regia L.*) per una superficie massima pari ad ha 1,00 per domanda e con densità di impianto minima di 204 p/ha (sesto in quadrato con lato di 7 ml).

Nella progettazione e realizzazione degli impianti misti occorre distinguere le seguenti tre categorie di piante:

piante principali: piante appartenenti a specie a portamento arboreo in grado di produrre legname di pregio in assortimenti di elevato valore (toppi da sega o da trancia), che cadono al taglio a fine turno, la cui consistenza minima deve essere di 123 p/ha (corrispondenti a un sesto in quadrato con 9 ml di lato);

piante principali paracadute: piante appartenenti a specie a portamento arboreo in grado di produrre legname di pregio in assortimenti di elevato valore (toppi da sega o da trancia), la cui funzione è sostituire le specie principali in caso di avversità, che cadono al taglio in sede di diradamento e il cui numero deve essere pari a quello delle piante principali;

piante accessorie: piante appartenenti a specie arboree o arbustive la cui funzione è quella di favorire lo sviluppo e l'accrescimento della specie principale, di dar luogo ad altre produzioni, di svolgere funzioni paesaggistiche, ecc.. Nel caso si utilizzino specie arbustive la distanza minima fra queste e le specie principali, comprese le specie paracadute, deve essere di almeno 2 ml.

Sulla base di quanto sopra esposto il punteggio da attribuire per la tipologia di impianto (**PT**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per impianti puri	0
Per impianti misti realizzati utilizzando almeno due specie arboree, di cui una principale e una principale paracadute	1
Per impianti misti realizzati utilizzando almeno tre specie, di cui una arborea principale, una arborea principale paracadute e una arborea o arbustiva accessoria	2

14.2.2.8 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall'impianto.

L'attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche pedologiche del sito scelto per l'impianto dovrà avvenire previa individuazione della classe di idoneità dello stesso, da effettuarsi sulla base delle risultanze di apposita indagine pedologica o di studi e ricerche in materia oggetto di specifiche pubblicazioni. La classe di idoneità è determinata in funzione della profondità del suolo, del pH, della presenza di orizzonti asfittici e della tessitura secondo lo schema seguente. La difformità di valore relativa anche ad un solo parametro rispetto alla 1^a classe di idoneità, comporta l'attribuzione del sito alla classe 2^a, che corrisponde ai requisiti minimi di accesso.

Parametro	Classe di idoneità	
	1^a	2^a
Profondità utile	> 100 cm	70 – 100 cm
Orizzonti asfittici	Assenti fino a 100 cm	Presenti oltre 70 cm
Tessitura	Franca, Limosa, Franco-Sabbiosa, Franco-Sabbiosa-Argillosa, Franco-Limosa, Franco-Limosa-Argillosa, Franco-Argillosa	Sabbiosa, Sabbioso-Franca, Argilloso-Sabbiosa, Limoso-Argillosa, Argillosa

Il punteggio da attribuire per le caratteristiche pedologiche (**PPed**) è riportato nella tabella che segue.

Classe di idoneità	Punti
1 ^a	2
2 ^a	1

14.2.2.9 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall'impianto.

Fra le caratteristiche morfologiche quella che ha maggiore influenza sulla riuscita dell'impianto è la pendenza del terreno, che costituisce un parametro di fondamentale importanza sia per la valutazione dell'attitudine di una stazione all'arboricoltura da legno sia per la scelta dei metodi per la lavorazione e per la conservazione del suolo.

In tal senso il sito deve essere assegnato, sulla base della pendenza media, ad una delle classi individuate in tabella, ad ognuna delle quali corrisponde il relativo punteggio. Nel caso di variazioni di pendenza all'interno dell'appezzamento, l'assegnazione deve essere fatta sulla base della classe prevalente in termini di superficie ad essa ascrivibile.

Il punteggio da attribuire (**PM**) è riportato nella tabella che segue.

Morfologia	Punti
Pianeggiante (pendenza < 5%)	3
Moderatamente acclive (con pendenza 6-20%)	1
Acclive (con pendenza 21-35%)	0

14.2.2.10 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alla classificazione fitoclimatica del Pavari e alle relative fasce di vegetazione in funzione delle specie da utilizzare per la realizzazione dell’impianto. Come noto, infatti, tutte le specie arboree e arbustive hanno un optimum di vegetazione che coincide, dal punto di vista fitoclimatico, con una o più di una delle fasce fitoclimatiche considerate, mentre la riuscita in fasce fitoclimatiche diverse richiede notevoli apporti di energia in sede di coltivazione. L’attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche climatiche del sito (PC) dovrà essere effettuata sulla base di quanto riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Impianti da realizzarsi mediante utilizzazione di piante principali, principali paracadute e accessorie nella fascia fitoclimatica che costituisce l’optimum per tutte le specie impiegate</i>	2
<i>Impianti da realizzarsi mediante utilizzazione di piante principali, principali paracadute e accessorie in fascia fitoclimatica comunque idonea ma non costituente l’optimum anche per una sola delle specie impiegate</i>	0

14.2.2.11 Economicità dell’intervento.

Il grado di economicità dell’intervento deve essere riferito al costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento in relazione alle sole spese di impianto così come risultanti dal computo metrico estimativo approvato per interventi comunque in grado di garantire il raggiungimento di tutte le finalità previste.

Il punteggio da attribuire (PEI) è riportato nella tabella che segue.

Importo unitario ammissibile	Punti
Pari o superiore alla spesa massima ammissibile	0
Inferiore alla spesa massima ammissibile	1

14.2.3 **Punteggio Totale per la tipologia AdL.**

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{AdL} = 21 + PZVN + PL + PP + PIB + PBIO + PSM + PT + PPed + PM + PC + PEI$$

Dove:

PT_{AdL} = Punteggio totale per la tipologia AdL

21 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento AdL

PZVN = Punteggio attribuito in relazione alla localizzazione dell’intervento in ZVN

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici

PIB = Punteggio attribuito in funzione dell’incidenza delle superfici boscate sulla superficie aziendale

PBIO = Punteggio attribuito in funzione dell’assoggettamento dell’azienda al metodo di coltivazione biologico

PSM = Punteggio attribuito per l’utilizzazione di specie mellifere

PT = Punteggio attribuito in funzione della tipologia dell’impianto

PPed = Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche pedologiche del sito di impianto

PM = Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche morfologiche del sito di impianto

PC = *Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche climatiche del sito di impianto*
PEI = *Punteggio attribuito in funzione dell'economicità dell'intervento*

14.3 TIPOLOGIA C) – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PURI O MISTI DI PIANTE FORESTALI MICORRIZATE SU TERRENI AGRICOLI – IPM. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

14.3.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia degli impianti di piante forestali micorrizate è di 41 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se il progetto riguarda terreni idonei alla realizzazione di impianti con piante forestali micorrizate con funghi del genere *Tuber*. Non possono essere accolte per inidoneità alla tipologia di intervento le domande che prevedano impianti su terreni nei quali sia riscontrabile anche uno solo dei fattori limitanti di seguito elencati.

Pendenza superiore al 35%.

Aree con forti limitazioni pedologiche. Sono da considerare tali, qualunque sia la specie di tartufo utilizzata, quelle che presentano anche una sola delle seguenti condizioni: profondità del terreno inferiore a 20 cm; terreni idromorfi; presenza di falda permanente a profondità inferiore a 70 cm; rocciosità affiorante su oltre il 50% della superficie. Limitatamente alle piante micorrizate con *T. melanosporum* e *T. magnatum* sono da considerare con forti limitazioni pedologiche anche i terreni con pH inferiore a 6,7 e/o con calcare attivo e carbonati totali assenti.

Aree interessate da erosione idrica diffusa forte ed incanalata (rill e gully erosion).

Aree calanchive.

Aree di divagazione ordinaria dei corsi d'acqua.

Aree instabili soggette ad erosione di massa (frane, ecc.) soliflusso o creeping.

14.3.2 Punteggio aggiuntivo.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 60 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei seguenti parametri e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto:

- A. *Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN).*
- B. *Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alle macroaree B1 e D.*
- C. *Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.*
- D. *Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.*
- E. *Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.*
- F. *Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall'impianto.*
- G. *Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall'impianto.*
- H. *Caratteristiche climatiche del sito interessato dall'impianto.*
- I. *Economicità dell'intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento).*

14.3.2.1 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN).

Per l’attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) individuate ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 152/06 in applicazione della direttiva 91/676/CEE nel “Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” approvato con D.G.R.A. 7.09.2007 n. 899, nonché alle zone vulnerabili eventualmente individuate successivamente. I punteggi da attribuire (**PZVN**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti</i>	1
<i>Realizzazione dell’impianto per una superficie pari o superiore al 50% del totale su particelle catastali inserite in ZVN, nel caso in cui non siano stati correttamente applicati gli obblighi previsti dalle norme vigenti</i>	0
<i>Realizzazione dell’impianto su particelle catastali non individuate quali ZVN</i>	0

14.3.2.2 Localizzazione.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell’impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	3
Macroarea C (collina interna)	2
Macroarea B2 (Fucino)	1
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	3

14.3.2.3 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L’individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base dei seguenti riferimenti.

Finanziamenti pubblici. Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato a tal fine fondi di origine pubblica.

Intervento di imboschimento. Qualunque intervento realizzato mediante messa a dimora di essenze forestali arboree e/o arbustive per qualunque scopo (funzioni multiple, arboricoltura da legno, tartuficoltura o altri impianti realizzati con piante micorrizate, ingegneria naturalistica, recupero di cave, ecc.).

Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici. Nominativo o ragione sociale del richiedente l’ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell’azienda o dell’impresa, il soggetto beneficiario è il titolare cedente.

Decorrenza del periodo. Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni di impianto. Ciò vale anche nel caso in cui fossero previsti contributi per le spese di manutenzione e/o premi per la compensazione dei mancati redditi.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni</i>	1
<i>Periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni</i>	0

14.3.2.4 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale.

Per attribuire il punteggio relativo all'incidenza della superficie boscata sull'intera superficie aziendale si dovrà procedere al calcolo dell'Indice di Boscosità Aziendale secondo la formula seguente:

$$IB_{AZ} = (ST/SB) \times 100$$

dove:

IB_{AZ} : Indice di Boscosità Aziendale;

ST: Superficie Totale dell'Azienda, calcolata sommando l'estensione dei terreni agricoli coltivati, dei terreni agricoli incolti o temporaneamente non coltivati e delle superfici boscate come di seguito definite;

SB: Superfici boscate, la cui estensione si ottiene dalla somma delle superfici: occupate da Foreste e Zone Boschive come definite nel presente bando; utilizzate con impianti di arboricoltura da legno; utilizzate con impianti di specie forestali micorrizzate.

Il punteggio da attribuire in relazione all'indice di boscosità aziendale (**PIB**) è riportato nella tabella che segue.

IB_{AZ} (Indice di Boscosità Aziendale)	Punti
Fino al 10%	1
Oltre il 10%	0

14.3.2.5 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico.

Per Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico si intendono le aziende in possesso della relativa certificazione rilasciata dagli organismi a tal fine riconosciuti. Nella definizione sono comprese le aziende in conversione.

Il punteggio da attribuire (**PBIO**) è riportato nella tabella che segue.

Descrizione	Punti
<i>Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico</i>	1
<i>Aziende non assoggettate al metodo di coltivazione biologico</i>	0

14.3.2.6 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto.

L’attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche pedologiche del sito scelto per l’impianto dovrà avvenire sulla base di apposite analisi fisico-chimiche dalle quali risulti l’idoneità del terreno alla coltivazione della specie di tartufo prescelta, che deve essere certificata da laboratori o strutture abilitate. Le analisi dovranno essere condotte secondo quanto stabilito nel D.M. 13/09/1999 *Approvazione dei “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1999 n. 248 S.O., e s.m.i. Il rispetto delle procedure, per quanto attiene la fase di prelievo dei campioni, dovrà essere oggetto di specifica attestazione del progettista.

Risultati dell’analisi. Il certificato rilasciato dal laboratorio, oltre a riportare i dati relativi all’identificazione dell’appezzamento cui l’analisi è riferita, dovrà indicare, per ognuno dei parametri analizzati, il valore rilevato. I parametri da considerare sono i seguenti:

Scheletro (solo per *T. melanosporum*);

Granulometria e tessitura;

pH;

Carbonati totali;

Sostanza Organica.

Sulla base dei risultati dell’analisi il sito sarà assegnato alla apposita classe di idoneità, cui corrisponde il punteggio relativo.

Le classi di idoneità da adottare sulla base delle condizioni specifiche del sito e il punteggio da attribuire per le caratteristiche pedologiche (**PPed**) sono riportati nella tabella che segue.

La difformità di valore relativa anche ad un solo parametro rispetto alla 1^a classe di idoneità, comporta l’attribuzione del sito alla classe 2^a, che corrisponde ai requisiti minimi di accesso.

<i>Parametro (u.m.)</i>	Tuber magnatum		Tuber melanosporum	
	1^a classe	2^a classe	1^a classe	2^a classe
Scheletro (gr/kg)	Non rilevante	Non rilevante	>150	<150
Sabbia (gr/Kg)	100-600	<100; >600	200-800	<200; >800
Limo (gr/Kg)	200-600	<200; >600	100-400	<100; >400
Argilla (gr/Kg)	100-400	<100; >400	50-300	<50; >300
pH	7.4 - 8.4	<7.4; >8.4	7.2 - 8.2	<7.2 ;>8.2
Sostanza Organica (mg/gr)	10-40	<10; >40	10-70	<10; >70
Carbonati Totali (mg/gr)	0-600	>600	100-900	<100; >900
Punti	4	2	4	2

N.B. L’attribuzione alle classi è vincolante per gli impianti nei quali è prevista l’utilizzazione di piante micorrizzate con *T. magnatum* o *T. melanosporum*. Al contrario, per impianti da realizzarsi con piante micorrizzate con *T. aestivum* / *uncinatum* e con i cosiddetti “bianchetti” (*T. borchii* e altre sp.), in considerazione della notevole plasticità delle specie, deve sempre essere considerata la 2^a classe di idoneità.

14.3.2.7 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto.

Le caratteristiche morfologiche del sito influenzano le possibilità di riuscita dell’impianto in maniera differente a seconda delle specie. I parametri in tal senso maggiormente significativi, seppur con influenza diversa sulle diverse specie, sono: la quota (Q, in m s.l.m.), la pendenza (P, in percentuale) e l’esposizione (E, da intendersi quale esposizione prevalente dell’appezzamento). Sulla base di essi occorre individuare quindi, con riferimento alla specie che si intende coltivare, la classe di idoneità (C.I.) come rappresentata nelle tabelle che seguono.

C.I.	<i>T. magnatum</i>		
	Q (m s.l.m)	P (%)	E
1^a	300 – 900	≤ 20	Da NE a NW
2^a	0-300 / 900-1.200	> 20	Altre esposizioni

C.I.	<i>T. melanosporum</i>		
	Q (m s.l.m)	P (%)	E
1^a	300 – 1.200	>3	SW-S-SE
2^a	0-300 / 1.200-1.400	<3	Altre esposizioni

Il sito deve essere assegnato ad una delle classi sopra individuate, ad ognuna delle quali corrisponde il relativo punteggio. Nel caso di variazioni nei parametri considerati all’interno dell’appezzamento, l’assegnazione deve essere fatta sulla base del valore prevalente in termini di superficie. La difformità di valore relativa anche ad un solo parametro rispetto alla 1^a classe di idoneità, comporta l’attribuzione del sito alla classe 2^a, che corrisponde ai requisiti minimi di accesso.

N.B. L’attribuzione alle classi è vincolante per gli impianti nei quali è prevista l’utilizzazione di piante micorrizzate con *T. magnatum* o *T. melanosporum*. Al contrario, per impianti da realizzarsi con piante micorrizzate con *T. aestivum / uncinatum* e con i cosiddetti “bianchetti” (*T. borchii* e altre sp.), in considerazione della notevole plasticità delle specie, deve sempre essere considerata la 2^a classe di idoneità.

Il punteggio da attribuire (**PM**) è riportato nella tabella che segue.

Classe di Idoneità	Punti
1 ^a	4
2 ^a	1

14.3.2.8 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto.

I tartufi hanno esigenze climatiche precise e specifiche per ciascuna specie. Le caratteristiche termo-pluviometriche del sito, in particolare, hanno influenza determinante sulla riuscita dell’impianto. Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche climatiche del sito è quindi necessario disporre sia dei dati relativi alle precipitazioni (quantità e loro distribuzione nell’arco dell’anno) sia dei dati relativi alle temperature, riferiti a un congruo periodo di tempo, in maniera da poter individuare la specie più idonea al sito.

Particolare importanza va attribuita anche alle piante simbionti, le cui possibilità di sviluppo sono anch'esse fortemente correlate alla fascia fitoclimatica nella quale si colloca il sito. La valutazione dell'idoneità della specie arborea o arbustiva prescelta deve essere effettuata con riferimento alla classificazione fitoclimatica del Pavari. Come noto, infatti, tutte le specie arboree e arbustive hanno un optimum di vegetazione che coincide con una o più di una delle fasce fitoclimatiche di cui sopra. L'attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche climatiche del sito (**PC**) dovrà essere effettuata sulla base di quanto riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
<i>Per impianti da realizzarsi con piante simbionti proprie della fascia fitoclimatica, micorrizate con specie di tartufo per le quali le condizioni di temperatura e precipitazioni rappresentano l'optimum sia per quantità sia per distribuzione nell'arco dell'anno.</i>	3
<i>Impianti da realizzarsi mediante utilizzazione di piante simbionti proprie della fascia fitoclimatica, micorrizate con specie di tartufo per le quali le condizioni di temperatura rappresentano l'optimum ma con precipitazioni insufficienti per quantità o distribuzione, qualora sia possibile l'irrigazione, se già esistente o comunque prevista in progetto.</i>	1

14.3.2.9 Economicità dell'intervento.

Il grado di economicità dell'intervento deve essere riferito al costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento in relazione alle sole spese di impianto così come risultanti dal computo metrico estimativo approvato per interventi comunque in grado di garantire il raggiungimento di tutte le finalità previste.

Il punteggio da attribuire (**PEI**) è riportato nella tabella che segue.

Importo unitario ammissibile	Punti
Pari o superiore alla spesa massima ammissibile	0
Inferiore alla spesa massima ammissibile	1

14.3.3 Punteggio Totale per la tipologia IPM.

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{IPM} = 41 + PZVN + PL + PP + PIB + PBIO + PPed + PM + PC + PEI$$

Dove:

PT_{IPM} = Punteggio totale per la tipologia IPM

41 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento IPM

PZVN = Punteggio attribuito in relazione alla localizzazione dell'intervento in ZVN

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento di imboschimento realizzato con finanziamenti pubblici

PIB = Punteggio attribuito in funzione dell'incidenza delle superfici boscate sulla superficie aziendale

PBIO = Punteggio attribuito in funzione dell'assoggettamento dell'azienda al metodo di coltivazione biologico

PPed = Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche pedologiche del sito di impianto

PM = Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche morfologiche del sito di impianto

PC = Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche climatiche del sito di impianto

PEI = Punteggio attribuito in funzione dell'economicità dell'intervento

14.4 LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE E RIDUZIONI

Nel PSR Abruzzo 2007-2013 è prevista la possibilità, in sede di emanazione dei bandi, di stabilire limiti massimi di superficie di impianto. Tali limiti massimi sono quelli di seguito elencati con riferimento alle diverse tipologie.

Tipologia di intervento	Sup. massima ammissibile
A) IFM - Imboschimenti a Funzioni Multiple	ha 30.00.00
B) AdL - Impianti di Arboricoltura da Legno	ha 10.00.00
C) IPM - Impianti puri o misti di piante forestali micorrizate	ha 05.00.00

Per ognuna delle tipologie di intervento occorre inoltrare apposita domanda. Ciò significa che lo stesso soggetto che intende effettuare interventi nell’ambito delle tre tipologie previste dovrà presentare una domanda, cui va allegata la documentazione richiesta, per ogni tipologia, con i limiti di superficie sopra esposti. Al singolo richiedente è tuttavia consentita la presentazione, nell’ambito della medesima tipologia di intervento, di più domande con i relativi progetti. In tal caso, in sede di elaborazione della graduatoria regionale il Servizio Foreste provvederà ad applicare al punteggio attribuito alle domande successive alla prima, nel caso ricorrano le fattispecie di cui alla tabella che segue, i coefficienti di riduzione nella stessa indicati:

Caso	Coefficiente
Seconda domanda (per la stessa tipologia) presentata dallo stesso richiedente	0,5
Altre domande, oltre alla seconda, presentate (per la stessa tipologia) dallo stesso richiedente	0,2

14.5 PRECEDENZE

Nel caso in cui due o più domande raggiungano, sulla base della procedura precedentemente esposta, pari punteggio, avranno precedenza le istanze presentate dalle seguenti tipologie di beneficiario (in ordine decrescente):

1. giovani imprenditrici agricole professionali;
2. imprenditrici agricole professionali;
3. giovani imprenditori agricoli professionali;
4. imprenditori agricoli professionali;
5. consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna;
6. consorzi e cooperative forestali;
7. enti pubblici;
8. persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna);
9. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

In caso di ulteriore parità la precedenza sarà accordata in base alla minore età del proponente. Per e forme associative si prenderà in considerazione la media dell’età dei soci; per Enti Pubblici e Consorzi sarà considerata l’età media dei componenti l’organo deputato all’approvazione della presentazione della domanda di finanziamento. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

15 PROCEDURE DI ATTUAZIONE

15.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'A.G.E.A. sul portale S.I.A.N., previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati. Le domande potranno riguardare esclusivamente interventi da realizzare sul territorio della Regione Abruzzo.

Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale.

Le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate improrogabilmente e a pena di esclusione entro 60 giorni continuativi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA del presente Bando.

Tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto all'accesso agli aiuti previsti dalla presente misura devono essere posseduti, a pena di esclusione dal finanziamento, alla data di presentazione della domanda.

Entro i successivi 10 giorni dalla scadenza di cui sopra, il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a far pervenire al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (S.I.P.A.) competente per territorio, mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione necessaria. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di ritardata consegna della documentazione di cui trattasi dovuta a disservizi postali. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione della domanda fa fede la data apposta con il timbro “ARRIVO” sulla domanda stessa.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Nell'ambito del presente bando per territorio si intende il territorio della Provincia nella quale l'investimento viene realizzato. Nel caso di progetti interessanti più di una Provincia, la domanda deve essere inoltrata al S.I.P.A. nel cui territorio di competenza ricade la superficie di intervento maggiore.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la documentazione completa di cui all'elenco che segue in due copie, di cui una in originale. La copia dovrà essere dichiarata conforme all'originale con apposita dicitura apposta su ogni singolo documento, nella quale sia attestato il numero di pagine di cui lo stesso si compone, firmata dal richiedente.

1. Indice degli allegati alla domanda.

2. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

3. Documentazione attestante la proprietà delle particelle interessate dagli interventi o il diritto di disporre delle stesse per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno. In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni all'esecuzione

degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione dovrà essere corredata da una dichiarazione di assenso. I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione. Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato.

4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento, contenente l'indicazione della data di nascita dei singoli soci in caso di forme associative, o dei singoli componenti l'organo deputato ad approvare la presentazione della domanda nel caso di Enti Pubblici e Consorzi;

5. Per gli “agricoltori” dichiarazione attestante l'avvenuto riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o, nel caso di riconoscimento non ancora avvenuto, copia dell'istanza inoltrata al soggetto competente in materia;

6. Progetto definitivo/esecutivo, predisposto secondo le competenze professionali da tecnici abilitati alla progettazione delle opere previste ai sensi delle norme vigenti, composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti a firma del tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente.

A. Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati almeno i seguenti aspetti:

- a) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.);
- b) Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo;
- c) Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi;
- d) Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico;
- e) Inquadramento geo-pedologico, compresi i risultati delle analisi del suolo limitatamente ai parametri necessari per la valutazione dell'ammissibilità dell'intervento e/o all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi;
- f) Caratteri morfologici e dati topografici;
- g) Vegetazione reale e potenziale;
- h) Obiettivi dell'intervento, con indicazione del trattamento, del turno ipotizzabile, dei prodotti ricavabili;
- i) Scelta delle specie, da motivare dettagliatamente sulla base delle esigenze ecologiche delle stesse, con indicazione delle varietà e dei cloni ove necessario;
- j) Scelta del modulo colturale (tipo, sesto di impianto, mescolanza, consociazioni con specie arbustive, ecc.);

- k) Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare (tipologia, età, provenienza, ecc.);
- l) Descrizione analitica delle operazioni di impianto (preparazione del terreno, concimazioni, messa a dimora delle piante, eventuale pacciamatura, protezione dell'impianto, ecc.) per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica;
- m) Descrizione analitica delle operazioni relative alle cure colturali post-impianto (risarcimento delle fallanze, modalità e frequenza delle operazioni di controllo delle infestanti, lavorazioni, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, sfolli, ecc.) per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica;
- n) Evoluzione attesa dell'impianto con stima delle produzioni ottenibili in sede di diradamento e di tagli di utilizzazione;
- o) Descrizione analitica dei lavori inerenti investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite, per i quali dovrà essere dimostrata la disponibilità dei mezzi tecnici da impiegare e del personale idoneo da utilizzarsi in funzione delle diverse tipologie di lavoro;
- p) Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di impianto e delle cure colturali post-impianto;
- q) Particolari costruttivi delle opere previste (p.es.: recinzioni o protezioni individuali; viabilità - sviluppo planimetrico, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo e disegni delle opere d'arte, ecc. - impianti irrigui fissi; ecc.);
- r) Calcolo del punteggio proposto per il progetto.

B. Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.

C. Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori.

D. Estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento.

E. Planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento, dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate;

F. Computo metrico estimativo redatto secondo quanto previsto per le singole tipologie di intervento, nel quale dovranno essere specificati eventuali acquisti e i lavori la cui esecuzione è da attribuire al beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite);

G. Piano di coltura e conservazione degli impianti e delle opere accessorie, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento per l'intero periodo di impegno, con computo metrico estimativo relativo alle cure colturali da effettuarsi nei primi cinque anni dall'impianto.

7. Per richieste di aiuto per importi complessivi uguali o superiori a € 154.937,07 , Certificato Antimafia in corso di validità (sei mesi dalla data del rilascio) emesso dalla Prefettura di competenza. In caso di presentazione di più domande di aiuto per la presente misura, l'importo di cui sopra deve essere riferito alla somma totale degli aiuti richiesti.

8. Documentazione attestante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui alle normative sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) (solo nei casi previsti in relazione all'estensione degli imboschimenti);

9. Documentazione attestante l'avvenuta presentazione agli organismi competenti delle richieste di autorizzazione necessarie a garantire la cantierabilità dell'intervento.

Per le istanze presentate dagli enti pubblici dovranno inoltre essere allegati:

- a) Atto di nomina del RUP;
- b) Atto di incarico per la progettazione;
- c) Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente.

Le persone giuridiche di diritto pubblico devono inoltre presentare, per le sole istanze ammesse a finanziamento e prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo. Questo deve necessariamente contenere:

- a) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
- b) Indicazione delle eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- c) Piani relativi alla Sicurezza, ove necessari sulla base delle norme vigenti;
- d) Dichiarazione del RUP di approvazione del progetto esecutivo.

I soggetti aventi caratteristiche di forma associativa (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti (con esclusione di quanto previsto per gli enti pubblici ad eccezione del punto c) dell'elenco di cui sopra), dovranno produrre:

- a. copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
- b. copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c. copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;

- d. dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- e. certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Qualora parte della documentazione richiesta sia già stata depositata in sede di costituzione del fascicolo aziendale, la stessa potrà non essere allegata alla domanda. In tal caso il soggetto deputato alla tenuta del fascicolo aziendale dovrà rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'elenco dei documenti non prodotti in quanto inseriti nel fascicolo e la conformità degli stessi a quanto richiesto dal presente bando.

Qualora parte della documentazione elencata sia già in possesso dell'Amministrazione e in corso di validità, la stessa non dovrà essere nuovamente prodotta. In tal caso la circostanza deve essere espressamente riportata nell'indice di cui al punto 1..

Nel caso di ammissione a finanziamento dell'istanza, prima dell'inizio dei lavori i beneficiari sono tenuti a produrre tutti i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di lavori da eseguire.

15.2 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle istanze presentate sarà condotta nei modi e nei tempi di seguito indicati e si articolerà nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Verifica di ricevibilità e di ammissibilità.

FASE 2 - Predisposizione della graduatoria provvisoria.

FASE 3 - Verifica tecnica e sopralluogo *in situ*.

FASE 4 - Conclusione dell'istruttoria, revisione della graduatoria e autorizzazione.

In tutte le fasi sono sempre fatti salvi i casi di sospensione dei termini previsti dalla L. 241/90 e s.m.i.

15.2.1 Fase 1 - Verifica di ricevibilità e ammissibilità.

Entro 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data ultima di presentazione della copia della domanda con i relativi allegati, i S.I.P.A. provvederanno agli adempimenti necessari a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze.

La verifica di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità dell'istanza in merito a:

- presentazione nei termini previsti;
- presenza della firma;
- presenza di valido documento di identità del firmatario.

La verifica di ammissibilità è effettuata sulla base degli adempimenti di seguito elencati:

- verifica, in base alle norme vigenti, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso al finanziamento;
- verifica della documentazione allegata all’istanza in ordine alla validità e alla completezza della stessa, ivi compreso il controllo a campione (almeno 20% del totale) sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- verifica dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che lo stesso ha realizzato a partire dall’anno 2000. La verifica è effettuata in riferimento alla condotta del richiedente nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento con fondi di derivazione comunitaria. Il richiedente è considerato inaffidabile, e di conseguenza la domanda è istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - il richiedente, nel periodo compreso fra il 01.01.2000 e la data di presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate con Fondi Europei;
 - al richiedente, che ha indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stata contestata e richiesta formalmente la restituzione delle somme indebitamente percepite ovvero lo stesso risulta iscritto nel registro debitori dell’Organismo Pagatore;
 - il richiedente non ha ancora restituito le somme indebitamente percepite né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

Per le istanze esaminate con esito negativo, i S.I.P.A. provvederanno ad attivare, mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento da notificare all’interessato con raccomandata A/R, le procedure di cui all’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.. La decisione in merito, per la quale è competente il Dirigente del S.I.P.A., dovrà comunque essere assunta entro i termini di cui sopra al netto del periodo di sospensione previsto dalla normativa sopra richiamata.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, i funzionari responsabili del procedimento per la fase 1 mantengono i rapporti con il singolo richiedente. Per le domande incomplete può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della documentazione mancante secondo le procedure e i termini di cui all’articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.. Non è in nessun modo sanabile la mancata presentazione o la presentazione incompleta del progetto definitivo/esecutivo di cui al punto 5 del paragrafo “Presentazione delle Domande di Aiuto”. Le domande prive di tale allegato o nelle quali tale allegato risulti incompleto sono pertanto escluse dal finanziamento.

I Funzionari del SIPA incaricati dell’istruttoria redigono la lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna istanza di finanziamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

alla ricevibilità della domanda;

alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale;

alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda, del possesso in capo al richiedente dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e di gestione.

La Fase 1 si conclude con la predisposizione e l'approvazione con Determinazione Dirigenziale del S.I.P.A. di tre elenchi delle domande presentate che dovranno pervenire al Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Elenco A - istanze con verifica di ricevibilità e ammissibilità positiva, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, localizzazione dell'intervento, importo richiesto in maniera distinta per impianto, manutenzione per singola annualità fino al 2013, mancati redditi per singola annualità fino al 2013, punteggio complessivo dichiarato in domanda;

Elenco B - istanze non ricevibili, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, localizzazione dell'intervento, sintesi delle motivazioni alla base della proposta di non ricevibilità.

Elenco C - istanze non ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, localizzazione dell'intervento, descrizione sintetica delle opere proposte, importo richiesto, sintesi delle motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità.

Per le istanze inseriti negli elenchi B e C sulla base degli esiti della verifica di ricevibilità e della verifica di ammissibilità dovrà essere allegata all'elenco di cui sopra l'apposita sezione della check-list sottoscritta dal funzionario responsabile, nella quale dovranno essere esplicitate analiticamente le motivazioni alla base della proposta di non ricevibilità o non ammissibilità.

15.2.2 Fase 2 - Predisposizione della graduatoria provvisoria.

Entro dieci giorni dal ricevimento degli elenchi A, B e C di cui al paragrafo precedente da parte di tutti i S.I.P.A. il Servizio Foreste, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della misura, provvederà a predisporre la graduatoria regionale provvisoria delle istanze istruite positivamente e ammissibili a finanziamento sulla base delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, nonché l'elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento.

La graduatoria provvisoria e l'elenco delle istanze non ammissibili, approvati con Determinazione Dirigenziale, saranno pubblicate sul BURA.

Il Servizio Foreste, a conclusione della Fase 2, provvederà quindi a trasmettere ai S.I.P.A. la Determinazione Dirigenziale di cui sopra con i relativi allegati, individuando e comunicando contestualmente le istanze comprese nella graduatoria provvisoria da sottoporre alla verifica

tecnica e al sopralluogo *in situ* di cui alla successiva Fase 3. Tali istanze sono individuate in ragione di un importo di spesa pari al 120% dei fondi disponibili per la misura.

Il Servizio Foreste potrà, in relazione a esigenze di celerità dell'istruttoria, individuare all'interno delle istanze di cui sopra un campione, pari ad almeno il 20% del totale, sul quale effettuare il sopralluogo *in situ*. L'estrazione del campione avverrà secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure AGEA.

15.2.3 Fase 3 - Verifica tecnica e sopralluogo *in situ*.

I S.I.P.A. competenti per territorio provvederanno, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione inviata dal Servizio Foreste, a far pervenire una copia delle istanze di finanziamento comprese nella graduatoria provvisoria da sottoporre alla verifica tecnica e al sopralluogo *in situ* al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, cui compete, ai sensi della vigente Convenzione fra Regione Abruzzo e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, individuare e incaricare le strutture e/o i funzionari preposti ad esaminare le stesse anche in relazione alle procedure per il rilascio delle eventuali autorizzazioni di competenza.

La copia dell'istanza di finanziamento, per consentire l'effettuazione delle verifiche di competenza del Corpo Forestale dello Stato, dovrà essere corredata da:

- una copia della check-list compilata e firmata dal funzionario SIPA incaricato in relazione agli esiti della Fase 1;
- una copia del Progetto definitivo/esecutivo completo di tutti gli elaborati a firma del tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente allegati all'istanza di finanziamento già indicati nel paragrafo “Presentazione della Domanda di Aiuto”.

Le competenti strutture del Corpo Forestale dello Stato esamineranno i progetti, con l'ausilio delle banche dati disponibili sul portale SIAN e sul Sistema Informativo della Montagna, verificando i parametri sulla cui valutazione si basa l'attribuzione dei punteggi, la congruità dei prezzi adottati nel computo metrico, la rispondenza dello stato dei luoghi con i dati progettuali, la rispondenza degli interventi previsti con gli obiettivi della misura.

Nell'ambito di questa fase del procedimento, per le istanze per le quali è previsto, dovrà essere eseguito almeno un sopralluogo, in presenza del richiedente o di suo delegato, sui luoghi oggetto dell'intervento al fine di esaminare lo stato dei luoghi e di valutare la fattibilità tecnica del progetto allegato alla domanda di finanziamento.

Gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta dal C.F.S. saranno riportati in una apposita relazione, nella quale dovrà essere espresso un parere in merito agli aspetti sopra evidenziati e l'eventuale autorizzazione di competenza all'esecuzione dei lavori. Il Funzionario del C.F.S. provvederà inoltre a compilare e firmare le apposite sezioni della check-list dedicate all'istruttoria tecnica di competenza. La relazione, in triplice copia, dovrà essere rimessa al S.I.P.A. competente per il prosieguo dell'istruttoria.

La presente fase dovrà essere conclusa entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, della documentazione trasmessa dai S.I.P.A..

15.2.4 Fase 4 - Conclusione dell'istruttoria, revisione della graduatoria e autorizzazione.

Per le istanze esaminate con esito negativo in sede di verifica tecnica e controllo *in situ* i S.I.P.A. provvederanno ad attivare, mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento da notificare all'interessato con raccomandata A/R, le procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. Le istanze di riesame pervenute entro i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. saranno valutate da una commissione composta da un funzionario del S.I.P.A., da un funzionario del C.F.S. e dal Dirigente del Servizio Foreste o suo delegato. L'esito del riesame sarà notificato al richiedente mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento del S.I.P.A. inviata con Raccomandata A.R..

Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla verifica tecnica, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti all'attivazione delle procedure di cui alla L. 241/90, i S.I.P.A. provvederanno a predisporre ed approvare con Determinazione Dirigenziale i seguenti elenchi delle istanze di cui è stata completata l'istruttoria tecnico-amministrativa:

Elenco A - istanze ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale, indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, localizzazione dell'intervento, importo richiesto, importi ammessi (in maniera distinta per impianto, manutenzione fino a 2013, mancati redditi fino al 2013), punteggio attribuito;

Elenco B - istanze non ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo del richiedente, tipologia di intervento, localizzazione dell'intervento, importo richiesto, sintesi delle motivazioni per cui l'istanza non è ritenuta ammissibile a finanziamento.

Agli elenchi di cui sopra dovranno essere allegate le sezioni della check-list compilate e firmate per ciascuna istanza, che conterranno quale parte integrante e sostanziale la relazione, relativa all'istruttoria tecnica, del Corpo Forestale dello Stato.

Per le istanze inserite nell'elenco B, nell'apposita sezione della check-list sottoscritta dal funzionario responsabile dovranno essere esplicitate analiticamente le motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità a finanziamento.

I S.I.P.A. provvederanno a far pervenire quanto sopra elencato al Servizio Foreste entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli Elenchi.

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento dei documenti prodotti dai S.I.P.A. il Servizio Foreste predisporrà: la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento; la graduatoria delle istanze istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi; l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili. Le

graduatorie e gli elenchi di cui sopra saranno quindi approvati con Determinazione Dirigenziale, che verrà notificata ai S.I.P.A. e pubblicata sul BURA.

Entro i 10 giorni successivi alla notifica della Determinazione di cui sopra i S.I.P.A. competenti per territorio provvederanno ad emanare i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento e a notificare gli stessi, completi delle eventuali prescrizioni, alle ditte beneficiarie con raccomandata A.R., nonché a trasmetterli al Comando Regionale CFS per la necessaria sorveglianza.

Nel caso in cui le istanze ammissibili a finanziamento non fossero sufficienti a utilizzare interamente i fondi disponibili per l’attuazione della misura o si rendessero disponibili ulteriori fondi, il Servizio Foreste provvederà a far scorrere la graduatoria provvisoria di cui alla Fase 2, comunicando ai S.I.P.A. l’elenco delle domande da sottoporre alle successive fasi dell’istruttoria secondo modi e tempi già descritti.

15.2.5 Avvio, durata e responsabili delle fasi del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. , la data di inizio, la durata e i responsabili delle varie fasi del procedimento di istruttoria e ammissione a finanziamento sono individuati nella tabella che segue.

Oggetto del Procedimento	Data di avvio	Tempo (giorni)	Responsabile Procedimento	Atto conclusivo
Presentazione Domande di Aiuto su portale SIAN	Giorno successivo pubblicazione Bando su BURA	60 consecutivi		Rilascio
Consegna copia domanda e allegati	61° giorno da data BURA	10 consecutivi		Timbro Arrivo
Verifica Ricevibilità e Ammissibilità	71° giorno da data BURA	20 consecutivi	Dirigente S.I.P.A.	Determinazione Dirigenziale
Trasmissione proposte al Servizio Foreste	Determinazione Dirigenziale	5 lavorativi	Dirigente S.I.P.A	Timbro arrivo Direz. Agricoltura
Predisposizione Graduatoria Provvisoria	Data Protocollo di arrivo Servizio Foreste	10 consecutivi	Responsabile della Misura	Determinazione Dirigenziale
Trasmissione domande al Comando Regionale C.F.S.	Data Protocollo Arrivo Determinazione Servizio Foreste	5 lavorativi	Dirigente S.I.P.A	Timbro Arrivo Comando Regionale C.F.S.
Verifica Tecnica e controllo <i>in situ</i>	Data Timbro Arrivo Com. Regionale C.F.S.	60 consecutivi	Funzionario/Dirigente C.F.S. incaricato	Relazione istruttoria e check-list
Riesame e approvazione elenchi	Data Protocollo Arrivo documentazione CFS	15 consecutivi	Dirigente S.I.P.A.	Determinazione Dirigenziale
Trasmissione D.D. S.I.P.A. a Servizio Foreste	Data Determinazione Dirigenziale S.I.P.A.	5 lavorativi	Dirigente S.I.P.A.	Timbro arrivo Direzione Agricoltura
Approvazione graduatoria definitiva	Protocollo Entrata Servizio Foreste	10 consecutivi	Responsabile della Misura	Determinazione Dirigenziale
Invio provvedimenti di ammissione a finanziamento	Data Timbro Arrivo Determinazione Servizio Foreste	10 consecutivi	Dirigente S.I.P.A.	Raccomandata A/R

In sede di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, nonché nell'ambito del riesame delle istanze conseguente all'effettuazione della verifica tecnica e del controllo *in situ*, per le istanze esaminate con esito negativo dovranno essere attivate, mediante comunicazione scritta a firma del Responsabile del Procedimento da notificare all'interessato con raccomandata A/R, le procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. I tempi indicati nella tabella sono quindi da considerare **al netto del periodo di sospensione** previsto dalla normativa sopra richiamata.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

16 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

16.1 AVVIO DEI LAVORI

Perentoriamente entro 120 giorni dalla data della notifica di ammissione a finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso, i titolari delle istanze utilmente collocate in graduatoria dovranno:

1. acquisire e far pervenire al SIPA competente per territorio la documentazione relativa al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie;
2. dare avvio ai lavori e comunicarne l'inizio.

E' ammessa, anche per i richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi, la possibilità di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio. In tal caso, per non perdere il diritto al finanziamento cui potrebbero accedere in caso di accertata disponibilità finanziaria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente bando.

La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare la data di inizio degli stessi, il nominativo del direttore dei lavori, la o le categorie di lavori con le quali è stato dato avvio all'intervento. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al SIPA competente per territorio, che la invierà in copia al Comando Regionale CFS per gli adempimenti relativi alla necessaria sorveglianza sulla corretta esecuzione degli interventi. La mancata o la tardiva comunicazione di inizio lavori costituirà motivo di revoca del finanziamento.

Solo in caso di documentata impossibilità ad acquisire le autorizzazioni ed i nulla-osta necessari per cause non dipendenti dal richiedente, su istanza di quest'ultimo da prodursi almeno 10 giorni prima dei termini di cui sopra al S.I.P.A. competente per territorio, che provvederà ad inoltrare la stessa corredata da apposito parere in merito, il Servizio Foreste potrà concedere un'unica proroga per un periodo massimo di sessanta giorni a decorrere dal termine già fissato per l'avvio dei lavori. La concessione della proroga non incide sui termini per l'esecuzione dei lavori.

Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra il S.I.P.A. competente provvede ad avviare il procedimento di revoca del finanziamento, dandone contestuale comunicazione al Servizio Foreste.

Le risorse che si dovessero rendere disponibili a causa delle revoche disposte per inadempienza del beneficiario verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

16.2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere conclusi entro mesi dodici dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento, comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi; i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, a firma del direttore dei lavori, devono essere inviati entro tre giorni lavorativi ai SIPA per le eventuali verifiche. Entro lo stesso termine devono essere rendicontate le spese sostenute.

I termini di cui sopra sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

16.3 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Qualora nel corso dei lavori si verificano documentate circostanze impreviste tali da comportare variazioni al progetto approvato, dovrà essere presentato al S.I.P.A. apposito progetto di variante con quadro di raffronto, in tre copie di cui una in originale, unitamente alla documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata. L’istruttoria dei progetti di variante verrà effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale.

Sono da considerare varianti in corso d’opera tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile.

Tali varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- A. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- B. cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- C. possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
- D. modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, se motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili in sede di progettazione esecutiva.

Non sono ritenute varianti in corso d’opera, e non richiedono quindi l’approvazione preventiva:

- modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole categorie di opere;
- cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso il progetto di variante dovrà assicurare:

- l’immodificabilità in aumento dell’importo del finanziamento;
- il mantenimento degli obiettivi di progetto approvati;
- il rispetto dei limiti temporali imposti.

Varianti che comportino un aumento del costo complessivo dell’intervento potranno essere ammesse solo se accompagnate da dichiarazione del beneficiario con la quale lo stesso si impegna alla completa realizzazione delle opere previste a propria cura e spese, fermo restando l’importo del finanziamento concesso.

Non potranno costituire oggetto di variante opere che non sono state ammesse nel progetto già finanziato.

Entro i 45 giorni dalla ricezione del progetto di variante il SIPA, esaminata l’istanza e acquisito il motivato parere del Corpo Forestale dello Stato, che se non espresso entro 25

giorni dal ricevimento della relativa documentazione dovrà essere ritenuto positivo, trasmetterà il verbale istruttorio di variante, unitamente al provvedimento di approvazione o di rigetto dell’iniziativa, al Servizio Foreste per gli adempimenti di competenza. Entro gli stessi termini il provvedimento di cui sopra dovrà essere notificato anche al beneficiario.

16.4 EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI

Non è prevista l’erogazione di anticipazioni per inizio lavori e per stati di avanzamento degli stessi.

16.5 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L’IMPIANTO (STATO FINALE LAVORI).

Conclusi i lavori il Beneficiario dovrà inviare al S.I.P.A. la comunicazione di fine lavori.

Entro il termine ultimo previsto per l’attuazione dell’intervento dovrà essere inoltrata, con le modalità che verranno definite da Regione Abruzzo e A.G.E.A., la domanda di pagamento del contributo spettante. Alla copia cartacea della stessa, da far pervenire al SIPA competente per territorio entro 15 giorni dalla scadenza dei termini concessi per l’esecuzione dell’intervento, dovrà essere allegata la contabilità relativa allo Stato Finale Lavori, redatta dal Direttore dei Lavori secondo le forme previste per la contabilità dei lavori pubblici. Dovranno inoltre essere allegati:

- dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori nella quale si attesta "*che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione ed a quelli finali, ivi compresa la relativa contabilità, che le quantità relative alle diverse categorie di opere sono state dallo stesso rilevate e corrispondono a quanto riportato negli elaborati finali*";

- documentazione contabile attestante l’avvenuta effettuazione delle spese rendicontate;

- attestazione del fornitore sulla provenienza del materiale vegetale utilizzato;

- dichiarazione sostitutiva a firma autenticata resa dal beneficiario attestante che per l’esecuzione delle opere la ditta non ha beneficiato di altri interventi contributivi o crediti da parte dello Stato, della Regione e della Comunità Europea.

L’accertamento dei lavori verrà eseguito dal S.I.P.A. competente per territorio, che si avvarrà a tal fine di uffici o comunque funzionari diversi da quelli incaricati dell’istruttoria.

16.6 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE.

Le istanze di liquidazione del contributo previsto per la manutenzione degli impianti dovranno essere inoltrate con le modalità che verranno definite da Regione Abruzzo e AGEA e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.

Alla copia cartacea dell’istanza, da inoltrarsi al SIPA competente per territorio entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza dei termini fissata nelle apposite circolari emanate da AGEA per le diverse annualità, dovrà comunque sempre essere allegata una dichiarazione del richiedente attestante l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda iniziale.

16.7 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO PER MANCATO REDDITO.

Le istanze di liquidazione del premio per Mancato Reddito dovranno essere inoltrate con le modalità che verranno definite da Regione Abruzzo e AGEA e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.

16.8 PENALITÀ PER RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini previsti nel presente bando e, per i periodi successivi, entro i termini che verranno di volta in volta stabiliti. Nel caso in cui i termini stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Per la liquidazione dei contributi previsti per l'impianto verrà data priorità alle domande di pagamento che perverranno entro il 30 giugno dell'annualità di riferimento, che saranno liquidate entro l'anno salvo impedimenti.

Per le domande inoltrate in data successiva e comunque entro i termini concessi l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare comunque gli aiuti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto.

In tema di riduzioni ed esclusioni si applicano il D.M. 1205 del 20 marzo 2008 - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008) - , il regolamento CE n. 1975/06 e le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.

17 CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti. Di seguito vengono descritti, per ogni fase di attuazione della misura, i controlli e le verifiche da attuare. Al termine di ogni controllo effettuato in una qualsiasi fase, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale.

17.1 FASE ISTRUTTORIA

- Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata.
- Visita *in situ* sul 100% delle istanze in regola con la documentazione amministrativa al fine di verificare le risultanze progettuali e lo stato dei luoghi ante-intervento, salvo diversa disposizione del Servizio Foreste in relazione alla Fase 2 dell'istruttoria.
- Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in attuazione delle norme vigenti sull'autocertificazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA e vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

17.2 FASE DI CONTROLLO PRIMA DEI PAGAMENTI

- ☑ Controllo documentale sul 100% delle richieste di pagamento, per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata e la validità della stessa.
- ☑ Controllo in situ sul 100% delle richieste di pagamento del premio per l'impianto mediante sopralluogo volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati (esistenza fisica dell'investimento) e la rispondenza qualitativa e quantitativa degli stessi al progetto approvato. La verifica quantitativa, da effettuarsi con misurazioni speditive, è volta esclusivamente a individuare ed accertare la superficie oggetto di impianto a fini di verifica dei massimali di spesa. Non determina pertanto la costituzione di diritti sulla superficie che verrà richiesta e definita ai fini del pagamento dei premi di manutenzione e dei premi per mancati redditi.
- ☑ Controllo in loco, da effettuarsi secondo quanto disposto dagli artt. 27 e 28 del Regolamento CE 1975/2006 a cura della Struttura all'uopo individuata dall'Autorità di gestione.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA e vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

17.3 FASE DI CONTROLLO SUCCESSIVO AI PAGAMENTI (EX POST)

Tale fase, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'Autorità di gestione e AGEA, comprenderà in ogni caso l'effettuazione di un sopralluogo sulle aree di intervento, volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati e la rispondenza degli stessi al progetto approvato sia per gli aspetti qualitativi sia per gli aspetti quantitativi, nonché a verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario per l'intera durata degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. CE 1975/2006.

Nel caso in cui in fase di accertamento siano riscontrati casi di decadenza o riduzione del finanziamento approvato, il S.I.P.A. competente per territorio, previo esperimento delle procedure previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., adotterà i provvedimenti necessari nelle forme di legge, notificando gli stessi al Beneficiario e al Servizio Foreste, che provvederà agli adempimenti di competenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA e vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

18 NORME DI CARATTERE GENERALE

La sottoscrizione delle richieste di aiuto comporta l'obbligo per i beneficiari del rispetto di quanto previsto dal presente bando. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni

generali dell'intera misura 221 ed alla tipologia o alle tipologie prescelte, nonché del presente bando e dei riferimenti normativi da cui discende.

Gli interventi che fruiscono dei benefici economici del presente bando non possono usufruire, per le stesse finalità, di contributi derivanti da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per ciascuna categoria di opera e/o lavoro comunque potrà essere riconosciuto un costo unitario massimo pari a quelli previsti nel bando.

Per la presente misura non è prevista la corresponsione di anticipazioni.

Gli interventi previsti nei progetti approvati dovranno essere attuati nelle forme e quantità previste nei progetti stessi, salvo comprovate cause di forza maggiore o cause imprevedibili e imprevedibili in sede di progettazione degli interventi stessi.

In caso di accertata disponibilità finanziaria superiore all'ammontare della spesa ammessa a finanziamento nell'ambito della graduatoria regionale, il Dirigente pro-tempore del Servizio Foreste disporrà la riapertura dei termini di presentazione delle istanze con la riattivazione delle procedure previste nel presente bando.

In caso di contrasto fra disposizioni contenute nel presente bando e disposizioni contenute nelle circolari AGEA e/o nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA vigenti per le annualità di attuazione del bando stesso, queste ultime sono da considerarsi prevalenti salvo diversa determinazione dell'Autorità di Gestione.

Nel caso di inadempienze accertate dagli organismi preposti ai controlli, è competenza di questi ultimi provvedere agli adempimenti conseguenti all'accertata violazione degli obblighi e/o degli impegni sottoscritti dal beneficiario, ivi comprese le contestazioni, l'irrogazione di eventuali sanzioni nonché la gestione degli eventuali contenziosi.

Il Dirigente pro-tempore del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca è autorizzato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente bando, nonché eventuali motivate proroghe dei termini previsti nello stesso, ivi compresi quelli relativi a istruttorie e accertamenti.

19 ALLEGATI

19.1 ALLEGATO 1: FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: l'Europa investe nelle zone rurali



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
Misura 221 “Imboschimento di Terreni Agricoli”



ATTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO: *(indicare gli estremi)*
BENEFICIARIO (o **ENTE APPALTANTE** nel caso di soggetti pubblici):
UFFICIO COMPETENTE *(solo soggetti pubblici):*

LAVORI DI

(indicazione della tipologia di cui alla misura)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO *(solo soggetti pubblici)*
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON *(estremi e data dell'atto di approvazione – solo soggetti pubblici)*

PROGETTAZIONE
(TITOLO E NOMINATIVO)

DIREZIONE LAVORI
(TITOLO E NOMINATIVO)

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE PER LA SICUREZZA

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA *(solo soggetti pubblici)*

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEL CONTRATTO *(solo soggetti pubblici)*

IMPRESA ESECUTRICE *denominazione e sede legale, eventuale iscrizione S.O.A.*

Subappaltatori	Iscrizione C.C.I.A.A.	S.O.A. o	Categorie Lavori	Importo lavori subappaltati (€)
----------------	-----------------------	----------	------------------	---------------------------------

Data inizio Lavori:

Fine prevista Lavori

Spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico (sospensioni e interruzioni con le motivazioni che le hanno determinate, previsioni circa la ripresa dei lavori, nuovi tempi di completamento, proroghe, ecc.)

19.2 ALLEGATO 2: FAC-SIMILE TARGA PER INVESTIMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A € 50.000



**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali**

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
Misura 221 “Imboschimento di Terreni Agricoli”



19.3 MODALITÀ DI RIPRODUZIONE DELLA BANDIERA EUROPEA



Riproduzione a colori



Riproduzione in monocromia



Riproduzione nel caso sia
disponibile il solo colore blu



Riproduzione su sfondo colorato

19.4 ALLEGATO 3: SPECIE UTILIZZABILI PER LA TIPOLOGIA A (IFM)

GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	MORFOLOGIA	Provenienza (1)
Abies	<i>A. alba</i> Miller	Abete bianco	albero	Abruzzo
Pinus	<i>P. mugo</i> Turra	Pino mugo	arbusto	Abruzzo
	<i>P. nigricans</i> Host. subsp. <i>italica</i>	Pino nero di Villetta Barrea	albero	Abruzzo
	<i>P. nigra</i> Arnold subsp. <i>Laricio</i>	Pino laricio di Fara S. Martino	albero	Abruzzo
	<i>P. halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo	albero	Indifferente
Juniperus	<i>J. communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Ginepro comune	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
	<i>J. communis</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Ginepro nano	arbusto	Prof. Abruzzo
	<i>J. oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i>	Ginepro rosso	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
	<i>J. oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i>	Ginepro coccolone	arbusto o alberello	Abruzzo
	<i>J. sabina</i> L.	Ginepro sabino	arbusto	Prof. Abruzzo
Taxus	<i>T. baccata</i> L.	Tasso	albero	Abruzzo
Salix	<i>S. alba</i> L.	Salice bianco	albero	Prof. Abruzzo
	<i>S. triandra</i> L.	Salice da ceste	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
	<i>S. breviserrata</i> B. Flod.	Salice seghettato	arbusto	Abruzzo
	<i>S. apennina</i> A. Skvortsov	Salice dell'Appennino	arbusto	Prof. Abruzzo
	<i>S. cinerea</i> L.	Salice cenerino	arbusto	Prof. Abruzzo
	<i>S. caprea</i> L.	Salicone	arbusto o albero	Prof. Abruzzo
	<i>S. elaeagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
Populus	<i>S. purpurea</i> L.	Salice rosso	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
	<i>P. alba</i> L.	Pioppo bianco	albero	Prof. Abruzzo
	<i>P. tremula</i> L.	Pioppo tremolo	albero	Prof. Abruzzo
	<i>P. nigra</i> L.	Pioppo nero	albero	Prof. Abruzzo
Juglans	<i>J. regia</i> L.	Noce	albero	Prof. Abruzzo
Betula	<i>B. pendula</i> Roth.	Betulla (bianca, verrucosa)	albero	Abruzzo
Alnus	<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	albero	Prof. Abruzzo
Carpinus	<i>C. betulus</i> L.	Carpino bianco	albero	Prof. Abruzzo
	<i>C. orientalis</i> Miller	Carpino orientale, carpinella	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
Ostrya	<i>O. carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	albero	Prof. Abruzzo
Corylus	<i>C. avellana</i> L.	Nocciolo	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
Fagus	<i>F. sylvatica</i> L.	Faggio	albero	Abruzzo
Castanea	<i>C. sativa</i> Miller	Castagno	albero	Abruzzo
Quercus	<i>Q. ilex</i> L.	Leccio	albero	Abruzzo
	<i>Q. cerris</i> L.	Cerro	albero	Prof. Abruzzo
	<i>Q. petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere	albero	Prof. Abruzzo
	<i>Q. robur</i> L. s.s.	Farnia	albero	Prof. Abruzzo
	<i>Q. pubescens</i> Willd.	Roverella	albero	Prof. Abruzzo
	<i>Q. frainetto</i> Ten.	Farnetto	albero	Prof. Abruzzo
Ulmus	<i>U. minor</i> Miller	Olmo campestre	albero	Prof. Abruzzo
	<i>U. glabra</i> Hudson	Olmo montano	albero	Prof. Abruzzo
Celtis	<i>C. australis</i> L.	Bagolaro, Spaccasassi	albero	Prof. Abruzzo
Ficus	<i>F. carica</i> L.	Fico	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
Morus	<i>M. alba</i> L.	Gelso comune, G. bianco	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
	<i>M. nigra</i> L.	Gelso nero	albero	Prof. Abruzzo
Osyris	<i>O. alba</i> L.	Ginestrella, Osiride	arbusto	Prof. Abruzzo
Atriplex	<i>A. halimus</i> L.	Alimo, Porcellana di mare	arbusto	Prof. Abruzzo
Suaeda	<i>S. vera</i> Forsskal	suaeda fruticosa	arbusto	Abruzzo
Hypericum	<i>H. androseamum</i> L.	Iperico arbustivo	arbusto	Abruzzo
Laurus	<i>L. nobilis</i> L.	Alloro	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo
Ribes	<i>R. multiflorum</i> Kit.	Ribes multifloro	arbusto	Abruzzo
	<i>R. rubrum</i> L.	Ribes rosso	arbusto	Abruzzo
	<i>R. petraeum</i> Wulfen	Ribes dei sassi	arbusto	Abruzzo
	<i>R. uva-crispa</i> L.	Ribes uva-spina	arbusto	Abruzzo
	<i>R. alpinum</i> L.	Ribes alpino	arbusto	Abruzzo
Rubus	<i>R. idaeus</i> L.	Lampone	arbusto	Abruzzo
Pyrus	<i>P. pyraeaster</i> Burgsd.	Pero selvatico, perastro	albero	Prof. Abruzzo
	<i>P. amygdaliformis</i> Vill.	Pero mandorlino, perastro	arbusto o alberello	Prof. Abruzzo

(Segue) Allegato 3: Specie utilizzabili per la tipologia A (IFM)

GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	MORFOLOGIA	Provenienza (1)
Malus	<i>M. sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Sorbus	<i>S. domestica</i> L.	Sorbo domestico	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello	albero	Pref. Abruzzo
	<i>S. chamaemespilus</i> (L.) Crantz	Sorbo alpino	arbusto	Abruzzo
	<i>S. aria</i> (L.) Crantz	Sorbo montano, Farinaccio	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Amelanchier	<i>A. ovalis</i> Medicus	Pero corvino	arbusto	Abruzzo
Cotoneaster	<i>C. integerrimus</i> Medicus	Cotognastro minore	arbusto	Abruzzo
	<i>C. nebrodensis</i> Medicus	Cotognastro bianco	Arbusto	Abruzzo
Pyracantha	<i>P. coccinea</i> M. J. Roemer	Agazzino	Arbusto	Pref. Abruzzo
Crataegus	<i>C. laevigata</i> (Poiret) DC.	Biancospino	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>C. monogyna</i> Jacq.	Biancospino	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Prunus	<i>P. spinosa</i> L.	Prugnolo	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>P. avium</i> L.	Ciliegio selvatico	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>P. mahaleb</i> L.	Ciliegio canino	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>P. dulcis</i> (Miller) D.A. Webb	Mandorlo	Albero	Cv. Autoctone
	<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	Mirabolano	Arbusto o alberello	Cv. Autoctone
	<i>P. cerasus</i> L.	Amarena	Arbusto o alberello	Cv. Autoctone
	<i>C. siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Laburnum	<i>L. anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo	Arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>L. alpinum</i> (Miller) Berchtold e Presl	Maggiociondolo alpino	Arbusto o alberello	Abruzzo
Calicotome	<i>C. infesta</i> (Presl) Guss.	Sparzio, ginestra spinosa	Arbusto	Abruzzo
Cytisus	<i>C. sessilifolius</i> L.	Citiso a foglie sessili	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. villosus</i> Pourret	Citiso trifloro	Arbusto	Abruzzo
	<i>C. decumbens</i> (Durande) Spach	Citiso sdraiato	Arbusto	Abruzzo
	<i>C. scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. spinescens</i> (Presl) Rothm.	Citiso spinoso	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. triflorus</i> Lam.	Citiso peloso	Arbusto	Abruzzo
Genista	<i>G. tinctoria</i> L.	Ginestra minore, Ginestrella	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>G. januensis</i> Viv.	Ginestra genovese	Arbusto	Abruzzo
	<i>G. radiata</i> (L.) Scop.	Ginestra stellata	Arbusto	Abruzzo
Spartium	<i>S. junceum</i> L.	Ginestra comune, G. odorosa	Arbusto	Pref. Abruzzo
Colutea	<i>C. arborescens</i> L.	Vescicaria, Falsa Senna	Arbusto	Abruzzo
Pistacia	<i>P. lentiscus</i> L.	Lentisco	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>P. terebinthus</i> L.	Terebinto	Arbusto	Pref. Abruzzo
Acer	<i>A. platanoides</i> L.	Acero riccio	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. lobelii</i> Ten.	Acero di Lobel	Albero	Abruzzo
	<i>A. campestre</i> L.	Acero campestre	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. obtusatum</i> Willd. subsp. <i>obtusatum</i>	Acero opalo a foglie pelose	Albero	Pref. Abruzzo
	<i>A. monspessulanum</i> L.	Acero minore, A. di Montpellier	Albero	Pref. Abruzzo
Ilex	<i>I. aquifolium</i> L.	Agrifoglio	Arbusto o alberello	Abruzzo
Buxus	<i>B. sempervirens</i> L.	Bosso	Arbusto	Abruzzo
Paliurus	<i>P. spina-christi</i> Miller	Marruca, Spina cristi	Arbusto	Pref. Abruzzo
Rhamnus	<i>R. alaternus</i> L.	Alaterno	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. saxatilis</i> Jacq.	Ranno spinello	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. cathartica</i> L.	Spinocervino	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. alpina</i> L.	Ranno alpino	Arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. pumila</i> Turra	Ranno spaccasassi	Arbusto prostrato	Pref. Abruzzo
Tilia	<i>T. platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	Albero	Abruzzo
	<i>T. cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	Albero	Abruzzo
Daphne	<i>D. oleoides</i> Schreber	Dafne spatolata	Arbusto	Abruzzo
	<i>D. mezereum</i> L.	Mezereo, fior di stecco	Arbusto	Abruzzo
	<i>D. laureola</i> L.	Dafne laurella, Laureola	Arbusto	Abruzzo
	<i>D. sericea</i> Vahl	Dafne olivella	Arbusto	Abruzzo

(Segue) Allegato 3: Specie utilizzabili per la tipologia A (IFM)

GENERE	SPECIE	NOME COMUNE	MORFOLOGIA	Provenienza (1)
Cistus	<i>C. incanus</i> L.	Cisto rosso	arbusto	Abruzzo
	<i>C. creticus</i> L.	Cisto di Creta	arbusto	Abruzzo
	<i>C. monspeliensis</i> L.	Cisto di Montpellier	arbusto	Abruzzo
	<i>C. salvifolius</i> L.	Cisto femmina, Brentine	arbusto	Abruzzo
Tamarix	<i>T. Africana</i> Poiret	Tamerice africana, T. maggiore	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Myrtus	<i>M. communis</i> L.	Mirto, Mortella	arbusto o alberello	Abruzzo
Punica	<i>P. granatum</i> L.	Melograno	arbusto o alberello	Indifferente
Cornus	<i>C. sanguinea</i> L.	Corniolo sanguinello, Sanguinello	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>C. mas</i> L.	Corniolo, C. maschio	arbusto	Pref. Abruzzo
Hedera	<i>H. helix</i> L.	Edera	rampicante	Pref. Abruzzo
Erica	<i>E. arborea</i> L.	Erica arborea, Scopa	arbusto	Abruzzo
Arbutus	<i>A. unedo</i> L.	Corbezzolo	arbusto o alberello	Abruzzo
Arctostaphylos	<i>A. uva-ursi</i> (L.) Sprengel	Uva ursina	arbusto prostrato	Abruzzo
Vaccinium	<i>V. myrtillus</i> L.	Mirtillo nero	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>V. uliginosum</i> L. subsp. <i>microphyllum</i>	Mirtillo falso	arbusto	Abruzzo
Fraxinus	<i>F. ornus</i> L.	Orniello	albero	Pref. Abruzzo
	<i>F. excelsior</i> L.	Frassino maggiore	albero	Pref. Abruzzo
	<i>F. angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i>	Frassino meridionale, F. ossifillo	albero	Pref. Abruzzo
Ligustrum	<i>L. vulgare</i> L.	Ligustro	arbusto	Pref. Abruzzo
Phyllirea	<i>P. latifolia</i> L.	Fillirea	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
Phlomis	<i>P. fruticosa</i> L.	Salvione giallo	arbusto	Abruzzo
Sambucus	<i>S. nigra</i> L.	Sambuco comune, S. nero	arbusto o alberello	Pref. Abruzzo
	<i>V. lantana</i> L.	Viburno Lantana, Lantana	arbusto	Abruzzo
Viburnum	<i>V. tinus</i> L.	Viburno-tino, Laurotino	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>V. opulus</i> L.	Viburno palla di neve	arbusto	Abruzzo
	<i>L. alpigena</i> L.	Caprifoglio alpino	arbusto	Pref. Abruzzo
Lonicera	<i>L. nigra</i> L.	Caprifoglio nero	arbusto	Abruzzo
	<i>L. xylosteum</i> L.	Caprifoglio peloso	arbusto	Pref. Abruzzo
Ruscus	<i>R. aculeatus</i> L.	Pungitopo	arbusto	Pref. Abruzzo
	<i>R. hypoglossum</i> L.	Ruscolo maggiore	arbusto	Abruzzo

Note:

(1): Provenienza. Nella colonna è indicata, per ogni specie, fatte sale le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e al D.Lgs. 386/2003, la provenienza da utilizzare negli impianti. I significati delle notazioni sono i seguenti:

Abruzzo: le specie così contrassegnate possono essere utilizzate solo se i materiali di moltiplicazione provengono da popolamenti localizzati sul territorio regionale;

Pref. Abruzzo: per le specie così contrassegnate possono essere utilizzati, nel caso non siano disponibili provenienze regionali, anche materiali di moltiplicazione di provenienza extra-regionale, purchè da ambienti simili a quelli regionali.

Indifferente: per le specie così contrassegnate può essere utilizzata qualunque provenienza, purchè da ambienti simili a quelli regionali.

Cv. autoctone per le specie così contrassegnate possono essere utilizzate solo cv. autoctone.